

**LAVORO**

DINAMICAPLUS COMMERCIO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'esercizio commerciale



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie Facoltative

Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico – Eventi atmosferici – Grandine e sovraccarico neve – Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto – Dispersione liquidi – Commercio ambulante – Fabbricati aperti ed enti all'aperto (esclusi i veicoli) – Eventi atmosferici su veicoli all'aperto costituenti merci – Ricorso terzi – Rischio locativo – Merci in refrigerazione – Merci periodiche – Spese di demolizione e sgombero – Cose trasportate – Danni indiretti (forma a diaria) – Maggiori costi – Fenomeno elettrico(in aumento) – Farmacie (in aumento) – Terremoto – Inondazione, alluvione, allagamento – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti.

SETTORE ELETTRONICA

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l'ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, contro qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Garanzie facoltative

Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile – Supporti dati e software in licenza d'uso e programmi di utente – Maggiori costi.

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione.

Garanzie facoltative

Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici – Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici – Cose trasportate – Infedeltà dei dipendenti – Reintegro automatico – Maggiori costi – Commercio ambulante – Vetrinette esterne – Danni indiretti (forma a diaria) – Valori in cassaforte – Portavalori (in aumento) – Farmacie (in aumento) – Merci periodiche – Pannelli fotovoltaici – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti.

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di eventi diversi.

SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

In caso di forzata totale interruzione dell'attività a seguito di un provvedimento imposto dall'Autorità per fronteggiare un'emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria oppure un evento emergenziale di tipo ambientale che interessi le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo:

- ✓ riconosce il rimborso delle spese sostenute che si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività (formula base);
- ✓ attribuisce, in aggiunta al rimborso spese, un'indennità per ciascun giorno di totale e forzata interruzione dell'attività (formula completa).

Garanzie facoltative

Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti

SETTORE CYBER RISK

In caso di attacco informatico è assicurato:

- ✓ ripristino dei dati, responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali, spese derivanti da



Che cosa non è assicurato?

SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, ROTTURA LASTRE, PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, CYBER RISK

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
- ✗ danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, ROTTURA LASTRE, PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
- Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - La generazione di energia nucleare; o
 - la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
- La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.

SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

- ✗ epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S.);
- ✗ epidemie da Sars-Cov-2.

SETTORE CYBER RISK

- ✗ richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- ✗ ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
- ✗ danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ spese per controversie con la Società.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto

violazione della privacy e violazione di dati aziendali, estorsione cyber, responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete.

Garanzie facoltative

Danno da interruzione dell'attività – System failure – Danno reputazionale – Responsabilità derivante da attività multimediale – Cyber crime e Telephone hacking – PCI DSS

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata e alla proprietà e alla conduzione dei fabbricati dove si svolge l'attività stessa.

Garanzie facoltative

Commercio ambulante – Attività di catering/banqueting – Responsabilità civile postuma – Inserimento franchigia R.C.O. – Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile della sola proprietà del fabbricato – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✓ Consente di difendere gli interessi dell'Assicurato in caso di controversie nell'ambito dell'esercizio della sua attività, sia in sede extragiudiziale che giudiziale.

Garanzie facoltative

Pacchetto sicurezza – Vertenze con i clienti – Vertenze con agenti e rappresentanti – Opposizione a sanzioni amministrative – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti.

SETTORE ASSISTENZA

- ✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (invio di un idraulico, fabbro, ecc.).

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso per almeno 2/3 ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali;
- ! relativamente ai danni da furto sono previsti scoperti del 20%, qualora le difese esterne non siano conformi a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;
- ! relativamente al settore "Cyber risk", le garanzie sono operanti a condizione che l'Assicurato rispetti i requisiti minimi di sicurezza informatica previsti nelle condizioni di assicurazione;
- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti controversie;
- ! relativamente al settore "Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale", la copertura opera esclusivamente qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi specificamente l'attività assicurata ovvero il territorio comunale di ubicazione dell'attività assicurata o un territorio non più esteso di quello comprendente i comuni confinanti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
 - le garanzie del "Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale", che valgono solo nel territorio della Repubblica Italiana;
 - la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea e la garanzia RCO, che vale per il mondo intero;
 - alcune garanzie del settore "Tutela Legale" nei casi di difesa penale e danni extracontrattuali subiti: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino; vertenze web: tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. È altresì ammesso il frazionamento del premio in rate mensili (con addebito diretto SDD), in tal caso verrà applicato un aumento del 4%. In caso di polizza vincolata è ammesso il pagamento unico anticipato. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per le seguenti garanzie facoltative del Settore Incendio: "Eventi Atmosferici", "Grandine e Sovraccarico Neve", "Fabbricati aperti e Enti all'aperto (esclusi i veicoli)", "Eventi Atmosferici su veicoli all'aperto costituenti merci", "Terremoto", "Inondazione, Alluvione e Allagamento", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).

Relativamente al Settore Cyber Risk, l'assicurazione inerente le garanzie "Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali", "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete" e "Responsabilità da attività multimediale" vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché conseguenti ad eventi assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell'assicurazione.

Relativamente al Settore Tutela Legale, la garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione denunciati entro 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'esercizio commerciale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: DinamicaPlus Commercio

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO:**
 - **SETTORE INCENDIO (Art. 41)** è prevista la riduzione del premio se ricorrono una o più delle seguenti caratteristiche: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo; esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza;
 - **SETTORE FURTO (Art. 67)** è prevista la riduzione del premio se ricorrono una o più delle seguenti caratteristiche: servizio di guardianaggio notturno; impianto antifurto fisso con sirena; impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine; difese esterne rinforzate;
- **INSERIMENTO FRANCHIGIA R.C.O. (Art. 119):** sono risarciti i danni subiti dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente, non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro;
- **RC FABBRICATO (Art. 121):** la garanzia è prestata per la sola responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Atti Vandalici o Dolosi ed Eventi Sociopolitici (Art. 17); Fenomeno Elettrico (Art. 18) e Fenomeno Elettrico in aumento (Art. 34); Eventi Atmosferici (Art. 19) e Eventi Atmosferici su veicoli all'aperto costituenti merci (Art. 25); Grandine e Sovraccarico neve (Art. 20); Acqua Condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo, Rottura di tubi interrati e Spese di ricerca e/o Riparazione del guasto (Art. 21); Dispersione Liquidi (Art. 22); Commercio Ambulante (Art. 23); Fabbricati Aperti ed Enti all'aperto, esclusi i veicoli (Art. 24); Eventi Atmosferici su Veicoli all'aperto costituenti merci (Art. 25); Ricorso Terzi (Art. 26); Rischio Locativo (Art. 27); Merci in Refrigerazione (Art. 28) e Merci Periodiche (Art. 29); Spese Demolizione e Sgombero (Art. 30); Cose Trasportate (Art. 31); Danni Indiretti forma diaria (Art. 32);

Maggiori Costi (Art. 33); Farmacie in aumento (Art. 35); Terremoto (Art. 36); Inondazione, Alluvione ed Allagamento (Art. 37); Tolleranza Lavoratori Stagionali (Art. 128); Elevazione Tolleranza Numero Addetti (Art. 129);

- **SETTORE ELETTRONICA:**

- Conduttori Esterni alle cose assicurate e Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili (Art. 44); Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile (Art. 45); Supporti Dati, Software in licenza d'uso e Programmi di utente (Art. 46); Maggiori Costi (Art. 47);

- **SETTORE FURTO:**

- Danni da Furto, Rapina ed Estorsione a seguito di Eventi Sociopolitici (Art. 52) e a seguito di Eventi Atmosferici (Art. 53); Cose Trasportate (Art. 54); Infedeltà dei Dipendenti (Art. 55); Reintegro Automatico (Art. 56); Maggiori Costi (Art. 57); Commercio Ambulante (Art. 58); Vetrinette Esterne (Art. 59); Danni Indiretti forma a diaria (Art. 60); Valori in Cassaforte (Art. 61); Portavalori in aumento (Art. 62); Farmacie in aumento (Art. 63); Merci Periodiche (Art. 64); Pannelli Fotovoltaici (Art. 65); Tolleranza Lavoratori Stagionali (Art. 128); Elevazione Tolleranza Numero Addetti (Art. 129);

- **SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE:**

- Formula di Copertura Completa (Art. 72); Tolleranza Lavoratori Stagionali (Art. 128); Elevazione Tolleranza Numero Addetti (Art. 129);

- **SETTORE CYBER RISK:**

- Danni da Interruzione dell'Attività (Art. 96); System Failure (Art. 97); Danno Reputazionale (Art. 98); Responsabilità derivante da Attività Multimediale (Art. 99); Cyber- Crime e Telephone Hacking (Art. 100); PCI DSS (Art. 101);

- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**

- Commercio Ambulante (Art. 116); Attività di Catering e Banqueting (Art. 117); Responsabilità Civile Postuma (Art. 118); Responsabilità Civile dei Prestatori di Lavoro (RCO) (Art. 120); Tolleranza Lavoratori Stagionali (Art. 128); Elevazione Tolleranza Numero Addetti (Art. 129);

- **SETTORE TUTELA LEGALE:**

- Pacchetto Sicurezza (Art. 135); Vertenze con i Clienti (Art. 136), con gli Agenti e con i Rappresentanti (Art. 137); Opposizione a Sanzioni Amministrative (Art. 138); Tolleranza Lavoratori Stagionali (Art. 128); Elevazione Tolleranza Numero Addetti (Art. 129).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 15):**

- danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti dolosi di terzi;
- danni alla macchina o impianto per scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiali;

- **SETTORE ELETTRONICA (Art. 43):**

- danni da deperimento o logoramento naturale, usura o effetti graduali degli agenti atmosferici;
- danni causati da software dannosi o errati, inclusi danni a dati e informazioni, e impossibilità di accesso;

- **SETTORE FURTO (Art. 51):**

- danni avvenuti dopo 45 giorni di disabitazione o incustodia dei locali contenenti le cose assicurate;
- danni da furto di valori trasportati;

- **SETTORE ROTTURA LASTRE (Art. 69):**

- danni causati da vizio di costruzione o difetti di fabbricazione;
- danni di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o funzionalità;

- **SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE (Art. 73):**

- danni causati da atti dolosi;
- inosservanza di normative igienico-sanitarie, di salute e sicurezza sul lavoro;

- **SETTORE CYBER RISK (Art. 94):**

- danni causati da dolo dell'assicurato;
- danni causati da guerra informatica;
- guasti al sistema informatico;

- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 114):**

- danni a cose altrui causati da incendio di beni dell'assicurato nonché danni a veicoli e danni a cose in consegna o custodia;
- attività ricreative o sociali aziendali;

- **SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 133):**

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- fatti dolosi delle persone assicurate;
- esercizio abusivo della professione;

- **SETTORE ASSISTENZA (Art. 148):**

- fenomeni atmosferici considerati calamità naturali o processi nucleari;
- dolo dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto multigaranzia rivolto a:

- tutti i piccoli e medi esercizi commerciali dediti sia al commercio al dettaglio, sia al commercio all'ingrosso, sia alla grande distribuzione compresi i depositi e il commercio ambulante purché tali esercizi rispettino i seguenti parametri:
 - addetti da 1 a 50;
 - fatturato fino ad € 10.000.000,00;
- i proprietari di immobili adibiti ad attività commerciale che non esercitino l'attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25,8%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia

necessari ai fini dell'oblio oncologico	tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

DINAMICAPLUS COMMERCIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

EVENTI ATMOSFERICI

La sezione **“Consigli Assicurazione”** all'interno del nostro sito internet, è lo spazio in cui trovi consigli e suggerimenti su vari ambiti di interesse assicurativo, nonché un **utile Glossario**.

Al suo interno troverai l'articolo **“Eventi atmosferici e imprese: come prevenire i danni e ripristinare rapidamente l'attività”**, la nostra guida con tutti i consigli utili per la prevenzione e la gestione degli eventi atmosferici e delle loro conseguenze.



PER LEGGERE L'ARTICOLO:



ACCEDI AL SEGUENTE LINK

<https://www.groupama.it/consigli-business/eventi-atmosferici-e-imprese/>

Altrimenti, entra nella pagina dedicata al prodotto **Dinamica Plus Commercio**, dove potrai:



Ottenere le informazioni essenziali sul prodotto



Contattare un'agenzia per una consulenza



Consultare i consigli di prevenzione e gestione dei danni da eventi atmosferici

Per farlo:



ACCEDI AL SEGUENTE LINK

<https://www.groupama.it/business/assicurazione-imprese-pmi/dinamica-plus-commercio/>

PREMESSA	6
GLOSSARIO	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	16
Art. 2 Clausola di buona fede	16
Art. 3 Altre assicurazioni (vedere anche art. 88)	16
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	16
Art. 5 Modifiche dell'assicurazione	17
Art. 6 Diminuzione del rischio	17
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	17
Art. 8 Rinnovo tacito dell'Assicurazione e periodo di assicurazione	17
Art. 9 Oneri fiscali	17
Art. 10 Foro competente	17
Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	17
Art. 12 Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione	18
Art. 13 Rinvio alle norme di legge	18
SETTORE A - INCENDIO	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 14 Oggetto dell'assicurazione	19
Art. 15 Esclusioni	20
Art. 16 Termini di carenza	20
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
GARANZIE FACOLTATIVE	
Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA "A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici	21
Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA "B" - Fenomeno elettrico	21
Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA "C" - Eventi atmosferici	21
Art. 20 GARANZIA FACOLTATIVA "D" - Grandine e sovraccarico neve	22
Art. 21 GARANZIA FACOLTATIVA "E" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e riparazione del guasto	22
Art. 22 GARANZIA FACOLTATIVA "F" - Dispersione liquidi	23
Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA "G" - Commercio ambulante	23
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA	
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli)	24
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA - Eventi atmosferici su veicoli all'aperto costituenti merci	24
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA - Ricorso terzi	24
Art. 27 GARANZIA FACOLTATIVA - Rischio locativo	25
Art. 28 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci in refrigerazione	25
Art. 29 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche	25
Art. 30 GARANZIA FACOLTATIVA - Spese di demolizione e sgombero (in aumento)	26
Art. 31 GARANZIA FACOLTATIVA - Cose trasportate	26
Art. 32 GARANZIA FACOLTATIVA - Danni indiretti (forma a diaria)	26
Art. 33 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi	26
Art. 34 GARANZIA FACOLTATIVA - Fenomeno elettrico (in aumento)	27
Art. 35 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie (in aumento)	27
Art. 36 GARANZIA FACOLTATIVA - Terremoto	27
Art. 37 GARANZIA FACOLTATIVA - Inondazione, alluvione ed allagamento	28
BONUS CLIENTI GROUPAMA	29
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 38 Condizioni sempre operanti	29
CONDIZIONI OPZIONALI	
Art. 39 Fabbricato e/o contenuto a primo rischio assoluto (P.R.A.)	31
Art. 40 Merci in refrigerazione a primo rischio assoluto (P.R.A.)	32
Art. 41 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	32
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO	32

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A - INCENDIO</u>	32
SETTORE B - ELETTRONICA	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 42 Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 43 Esclusioni	35
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	
Art. 44 GARANZIA FACOLTATIVA "H" - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili	36
Art. 45 GARANZIA FACOLTATIVA "I" - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	36
<u>GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA</u>	
Art. 46 GARANZIA FACOLTATIVA - Supporti dati e software in licenza d'uso e programmi di utente	36
Art. 47 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi	37
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 48 Condizioni sempre operanti	37
<u>CONDIZIONI OPZIONALI</u>	
Art. 49 Contenuto settore B - Elettronica a primo rischio assoluto (P.R.A.)	38
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - ELETTRONICA</u>	39
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B - ELETTRONICA</u>	39
SETTORE C - FURTO	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 50 Oggetto dell'assicurazione	40
Art. 51 Esclusioni	41
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	
Art. 52 GARANZIA FACOLTATIVA "J" - Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici	42
Art. 53 GARANZIA FACOLTATIVA "K" - Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici	42
Art. 54 GARANZIA FACOLTATIVA "L" - Cose trasportate	42
Art. 55 GARANZIA FACOLTATIVA "M" - Infedeltà dei dipendenti	42
Art. 56 GARANZIA FACOLTATIVA "N" - Reintegro automatico	43
Art. 57 GARANZIA FACOLTATIVA "O" - Maggiori costi	43
Art. 58 GARANZIA FACOLTATIVA "P" - Commercio ambulante	43
Art. 59 GARANZIA FACOLTATIVA "Q" - Vetrinette esterne	44
<u>GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA</u>	
Art. 60 GARANZIA FACOLTATIVA - Danni indiretti (forma a diaria)	44
Art. 61 GARANZIA FACOLTATIVA - Valori in cassaforte	44
Art. 62 GARANZIA FACOLTATIVA - Portavalori (in aumento)	45
Art. 63 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie (in aumento)	45
Art. 64 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche	45
Art. 65 GARANZIA FACOLTATIVA - Pannelli fotovoltaici (a valore intero)	45
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 66 Condizioni sempre operanti	46
Art. 67 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	48
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - FURTO</u>	49

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C - FURTO</u>	49
SETTORE D - ROTTURA LASTRE	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 68 Oggetto dell'assicurazione	52
Art. 69 Esclusioni	52
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 70 Condizioni sempre operanti	52
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D - ROTTURA LASTRE</u>	53
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE D - ROTTURA LASTRE</u>	53
SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 71 Formula di copertura - Base	54
Art. 72 Formula di copertura - Completa	54
Art. 73 Esclusioni	55
Art. 74 Limiti di indennizzo	55
Art. 75 Condizioni di operatività territoriale	56
Art. 76 Condizioni di inoperatività - recesso dalla garanzia - rimborso del premio	56
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE</u>	56
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE</u>	56
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE	
Art. 77 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	57
Art. 78 Ispezione delle cose assicurate	57
Art. 79 Obblighi in caso di sinistro	57
Art. 80 Esagerazione dolosa del danno	57
Art. 81 Procedura per la valutazione del danno	58
Art. 82 Mandato dei periti	58
Art. 83 Operazioni peritali	58
Art. 84 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	58
Art. 85 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	60
Art. 86 Recupero delle cose rubate	60
Art. 87 Assicurazione parziale	61
Art. 88 Assicurazione presso diversi assicuratori (vedere anche art. 3)	61
Art. 89 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni	61
Art. 90 Limite massimo dell'indennizzo	61
Art. 91 Pagamento dell'indennizzo	61
SETTORE F - CYBER RISK	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 92 Oggetto dell'assicurazione	62
Art. 93 Qualifica di "terzi"	63
Art. 94 Esclusioni	63
Art. 95 Estensione territoriale	64
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
Art. 96 GARANZIA FACOLTATIVA "R" - Danni da interruzione dell'attività	64
Art. 97 GARANZIA FACOLTATIVA "R.1" - System failure	65
Art. 98 GARANZIA FACOLTATIVA "S" - Danno reputazionale	65
Art. 99 GARANZIA FACOLTATIVA "T" - Responsabilità derivante da attività multimediale	66

Art. 100	GARANZIA FACOLTATIVA “U” - Cyber-crime e telephone hacking	66
Art. 101	GARANZIA FACOLTATIVA “V” - PCI-DSS	66
Art. 102	Condizioni sempre operanti	66
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		
Art. 103	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	67
Art. 104	Ispezione delle cose assicurate	67
Art. 105	Obblighi in caso sinistro	67
Art. 106	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	68
Art. 107	Esagerazione dolosa del danno	68
Art. 108	Limite massimo dell’indennizzo	68
Art. 109	Pagamento dell’indennizzo / risarcimento	68
Art. 110	Serie di eventi assicurati	69
Art. 111	Riparazione diretta	69
<u>LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - CYBER RISK</u>		69
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F - CYBER RISK</u>		70
SETTORE G – RESPONSABILITÀ CIVILE		
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI		
Art. 112	Oggetto dell’assicurazione	71
Art. 113	Qualifica di “terzi”	75
Art. 114	Esclusioni	75
Art. 115	Estensione territoriale	76
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA		
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>		
Art. 116	GARANZIA FACOLTATIVA “W” - Commercio ambulante (valido esclusivamente per il commercio ambulante)	76
Art. 117	GARANZIA FACOLTATIVA “Z” - Attività di catering/Banqueting	76
Art. 118	GARANZIA FACOLTATIVA “AA” - Responsabilità civile postuma	77
Art. 119	GARANZIA FACOLTATIVA “BB” - Inserimento franchigia R.C.O.	77
<u>GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA</u>		
Art. 120	GARANZIA FACOLTATIVA - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	77
Art. 121	GARANZIA FACOLTATIVA - Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato	78
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		
Art. 122	Obblighi in caso di sinistro	79
Art. 123	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	79
Art. 124	Pluralità di assicurati	79
Art. 125	Pagamento e limite massimo dell’indennizzo	80
<u>LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>		80
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>		80
NORME COMUNI AI SETTORI		
A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, G - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Art. 126	Franchigia Assoluta	82
NORME COMUNI AI SETTORI		
A - INCENDIO, C - FURTO, E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, G - RESPONSABILITÀ CIVILE, H - TUTELA LEGALE		
Art. 127	Determinazione del premio (numero degli addetti)	82

Art. 128 GARANZIA FACOLTATIVA "CC" - Tolleranza lavoratori stagionali	82
Art. 129 GARANZIA FACOLTATIVA "DD" - Elevazione tolleranza numero addetti	82

SETTORE H - TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Art. 130 Oggetto dell'assicurazione	83
Art. 131 Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione	83
Art. 132 Ambito delle prestazioni e soggetti assicurati	83
Art. 133 Esclusioni	86
Art. 134 Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile	86

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

Art. 135 GARANZIA FACOLTATIVA "EE" - Pacchetto sicurezza	86
Art. 136 GARANZIA FACOLTATIVA "FF" - Vertenze con i clienti	87
Art. 137 GARANZIA FACOLTATIVA "GG" - Vertenze con agenti e rappresentanti	87
Art. 138 GARANZIA FACOLTATIVA "HH" - Opposizione a sanzioni amministrative	88

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 139 Insorgenza del sinistro	88
Art. 140 Denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova	88
Art. 141 Gestione del sinistro	89
Art. 142 Libera scelta del legale per la fase giudiziale	89
Art. 143 Pagamento delle spese	89
Art. 144 Recupero di somme	89
Art. 145 Obblighi di comunicazione	89

<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - TUTELA LEGALE</u>	90
---	----

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE H - TUTELA LEGALE</u>	90
--	----

SETTORE I - ASSISTENZA

COSA COPRE LA GARANZIA

Art. 146 Oggetto dell'assicurazione	91
Art. 147 Norme che regolano le prestazioni di assistenza	93
Art. 148 Esclusioni	93
Art. 149 Modalità di accesso alla struttura organizzativa	94

<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE - SETTORE I - ASSISTENZA</u>	94
---	----

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE I - ASSISTENZA</u>	94
---	----

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220035 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250160).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

ADDETTI

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, lavoratori occasionali e stagionali nel rispetto delle norme di legge e limitatamente alle attività dalle stesse previste.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

ATTACCO INFORMATICO (valida per il Settore Cyber Risk)

Un atto doloso, malware, errore umano, attacco D.o.S., furto, contro il sistema informatico dell'Assicurato.

ATTIVITÀ ASSICURATA

L'esercizio di vendita (al dettaglio e/o all'ingrosso), di deposito o di servizio indicato in Polizza (mod. 220035). Sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell'attività assicurata, purché aventi carattere di accessorietà.

ATTIVITÀ MULTIMEDIALE (valido per il Settore Cyber risk)

Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail purché riferibile all'attività assicurata.

ATTO DOLOSO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati, al sistema informatico o alle reti dell'Assicurato.

AZIENDA

L'insieme dei locali posti nell'ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 220035), anche non comunicanti, nell'ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l'attività assicurata. Fanno parte dell'azienda le dipendenze **ove non si effettua alcuna attività di vendita.**

CASO ASSICURATIVO (valida per il Settore Tutela Legale)

Vedere definizione di sinistro.

CIRCOSTANZA (valida per il Settore Cyber Risk)

- qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
- qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.

CONTENUTO

L'insieme dei beni - **esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione** - contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell'azienda indicata in Polizza (mod. 220035); l'assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell'attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda.

L'insieme dei beni comprende:

Apparecchiature elettroniche:

i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare,

centralini telefonici e citofonici, terminali p. o. s. (point of sale), impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l'azienda. Il tutto posto nei locali dell'azienda in cui si svolge l'attività e non oggetto di produzione e vendita. N.B. Limitatamente alle garanzie del Settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garanzie del Settore B - Elettronica, nella partita "contenuto" non dovranno essere considerate le apparecchiature elettroniche. Qualora le garanzie del Settore B - Elettronica siano prestate a primo rischio assoluto, nella partita "Contenuto" del Settore A - Incendio dovranno essere comprese le apparecchiature elettroniche per l'eccedenza, ed in aggiunta, al valore assicurato al Settore B - Elettronica.

Cassaforte:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.

Cose particolari:

- a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
- b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Esploidenti: si considerano "esploidenti" sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria e con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l'esistenza di 1 Kg di "esploidenti".

Infiammabili: si considerano "infiammabili" sostanze e prodotti non classificati "esploidenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) gas combustibili;
- b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
- c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- d) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - allegato V. Non si considerano "infiammabili" quelli oggetto di vendita da parte dell'attività assicurata ed è tollerata l'esistenza di 300 Kg di "infiammabili", esclusi quelli ad uso esclusivo di pulizia e/o manutenzione, di riscaldamento al servizio del fabbricato nonché quelli contenuti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

Macchinari, attrezzatura e arredamento: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di "fabbricato", serbatoi metallici e tubazioni anche all'aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti ed oggetti personali degli addetti, mobilio, arredamento e quant'altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte) posti anche nell'abitazione dell'Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico.

Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall'Assicurato locatario ad uso esclusivo dell'attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.

Si precisa che non si considerano Macchinari, attrezzatura e arredamento le tettoie, le pensiline, i gazebo, le tensostrutture, le tendostrutture, i fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.

Merci: prodotti destinati alla vendita, semilavorati e finiti, imballaggi, scorte in genere e materiale di consumo, scarti e ritagli di lavorazione, supporti comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda la commercializzazione, ed esclusi "esplodenti", "infiammabili" e "merci speciali".

Merci speciali: si considerano "merci speciali": celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano "merci speciali" quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l'esistenza di 100 Kg di "merci speciali", a qualsiasi uso destinati.

Preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Ricette (valida esclusivamente per l'attività di Farmacia): enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N.

Stupefacenti (valida esclusivamente per l'attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per "dato" s'intende l'insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall'Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Valori: denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

COPERTURA

Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DIPENDENZE

Locali costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata ubicati al di fuori dell'azienda, non oltre 200 metri (in linea d'aria) dalla stessa, dove comunque non si effettua attività di vendita.

DISTACCO

L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

DANNO (valida per il Settore Cyber Risk)

alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati quali, ad esempio, dati sensibili o dati personali, presenti nel sistema informatico dell'Assicurato.

DATI (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi informazione digitale, presente nel sistema informatico dell'Assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

DATI AZIENDALI (valida per il Settore Cyber Risk)

Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

DIARIA (valido per il Settore Cyber Risk)

L'importo definito nell'art. 96, che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di riduzione o interruzione dell'attività assicurata.

DIPENDENTE (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall'Assicurato al fine di fornire Servizi all'Assicurato e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i Dirigenti e Amministratori.

DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.

ERRORE UMANO (valida per il Settore Cyber Risk)

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un dipendente, che comporta un danno. Non è considerato errore umano la cancellazione di dati o archivi.

ESPERTO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominate direttamente dalla Società e/o dal Service Provider.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale.

ESTORSIONE CYBER (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

EVENTO ASSICURATO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber, Cyber Crime come specificato nell'art. 100 Garanzia Facoltativa U – Cyber Crime e telephone hacking.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all'Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l'attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante:

I. “spazio vuoto” uguale o superiore ad un metro; ovvero

II. muro “incombustibile” di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode, parchi e alberi d'alto fusto e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all'attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda.

Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrato, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di “contenuto”.

Si considerano altresì compresi nella definizione di “Fabbricato” di Classe I:

A. i rivestimenti a cappotto, ovvero i sistemi per isolamento termico e/o acustico, installati sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali dell'edificio, realizzati in materiali sintetici, naturali e minerali a

condizione che:

- o siano provvisti della Certificazione ETA come disciplinato dalle Linee guida tecniche europee ETAG004, o successiva EAD 040083-00-0404, e ETAG014, o successiva EAD 330196-01-0604;
- o siano conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni" NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018" e successivi aggiornamenti.

B. Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla Norma CEI EN 61851-1:2012-05 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici".

a) Caratteristiche costruttive del fabbricato:

CLASSE I • I fabbricati assicurati e/o contenenti le cose da assicurare, comunque elevati, debbono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili.

CLASSE II - (Chioschi in legno) • Costruzione edile realizzata con:

- strutture portanti verticali in legno o in legno e materiali incombustibili;
- con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili;
- solai in legno od altri materiali incombustibili;
- copertura comunque costruita;
- compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, escluso il terreno.

b) Modifiche costruttive:

è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati costituenti l'azienda, nonché l'eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l'intesa che tali modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo "contenuto", comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell'Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in Polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio.

c) Precisazioni alla prestazione "furto" per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO

A modifica di quanto indicato alla lettera a) CLASSE I che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:

- a) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa); ovvero
- b) lamiera.

d) Destinazione d'uso del fabbricato:

Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali per almeno 2/3 della superficie e nel residuo 1/3 non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi d'inflammabili nonché discoteche e night clubs.

e) Fabbricati Antisismici

Ai soli fini della Garanzia Facoltativa - Terremoto (qualora richiamata) di cui all'art. 36, le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati in polizza siano o meno di tipo Antisismico.

Si intende per tale fattispecie che l'intera costruzione sia conforme ai principi dell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/03/2003, del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14/01/2008 contenente la "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e/o delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del 14/11/2014.

Nel caso in cui alla partita Fabbricato si assicurino più edifici, è tollerato ai fini di quanto sopra che un quinto dell'area coperta dagli immobili non sia rispondente alle normative richiamate.

FRANCHIGIA

- a) L'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato; se in Polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
- b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell'indennizzo.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.

FURTO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati, Dati personali e Dati aziendali, dal Sistema Informatico dell'Assicurato.

FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA

Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.

GUERRA (valida per il Settore Cyber Risk)

I danni dovuti ad atti di guerra (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), ostilità o operazioni belliche, guerra civile, invasione, insurrezione, ribellione, rivoluzione o colpo di stato militare; comprese le azioni intraprese dall'autorità governativa per ostacolare o difendersi da uno di questi atti.

HARDWARE (valida per il Settore Cyber Risk)

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 "Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature", installato da ditta qualificata.

IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO

Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFRASTRUTTURA (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e Servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

INTERNET SERVICE (valida per il Settore Cyber Risk)

Insieme dei Servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'Hardware necessario all'accesso e uso di internet;
- i fornitori di Servizi DNS;
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

INTRANET (valida per il Settore Cyber Risk)

Una rete di dati aziendali privata.

IN VIAGGIO (valida per il Settore Assistenza)

Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o della sede dell'Assicurato.

LASTRE

Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che mobili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all'interno o all'esterno dei locali assicurati, purché nell'ambito dell'azienda indicata in Polizza (mod. 220035), nonché specchi fissati ai muri all'interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata l'attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'attività assicurata.

LAVORO A PROGETTO

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.

MALWARE (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, Trojan, rootkit, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

ORGANO DI CONTROLLO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

OUTSOURCING PROVIDER (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualunque terzo che fornisce servizi IT e cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati outsourcing provider i soggetti che forniscono internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

PARTI (valido per il Settore Cyber Risk)

La Società e il Contraente.

PIANO DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall'Assicurato, al fine di gestire e mitigare l'impatto provocato da un Evento assicurato.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRESTAZIONI (valida per il Settore Assistenza)

Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RETE (valida per il Settore Cyber Risk)

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di dati.

RISCATTO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione con una Estorsione cyber.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall'art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERVICE PROVIDER (valida per il Settore Cyber Risk)

Il soggetto che fornisce all'Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.

SERVIZI (valida per il Settore Cyber Risk)

Eventuali servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, che per il Settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'Assicurazione e per il Settore Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SISTEMA INFORMATICO (valida per il Settore Cyber Risk)

L'Hardware, l'Infrastruttura, il software, i Supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere i dati.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPAZIO VUOTO

Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera "spazio vuoto" una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di "spazio vuoto" le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (valida per il Settore Assistenza)

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

SUPPORTO DATI (valido per il Settore Cyber Risk)

Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

SYSTEM FAILURE (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del Sistema Informatico dell'Assicurato.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERZO (valida per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti. Unicamente per le garanzie di Responsabilità civile i dipendenti sono considerati Terzi.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

TETTOIA / PORTICATO

Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura poggia su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante.

TUBO INTERRATO

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

UNICO CASO ASSICURATIVO (valida per il Settore Tutela Legale)

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO

- a) Per il "fabbricato": la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.
- b) Per "macchinario, attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1****DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 2**CLAUSOLA DI BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3**ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 88)**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 4**PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

Salvo quanto previsto dall'art. 139, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l'SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorso 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 5**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8**RINNOVO TACITO DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10**FORO COMPETENTE**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 11**ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI**

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220035). Tutte le garanzie previste dalla presente Polizza (fatta eccezione per quelle dei Settori A - Incendio, limitatamente alle garanzie facoltative Terremoto e Inondazione, Alluvione ed Allagamento, B - Elettronica, E - Pacchetto Emergenza sanitaria ed ambientale, F - Cyber Risk, H - Tutela Legale, I - Assistenza) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti.

L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220035), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata. Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 12

REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 11, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 13

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 14****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 220035), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti e cose da essi trasportate;
- e) **caduta ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f) **caduta corpi celesti**;
- g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **implosione**;
- i) **onda sonica** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- j) **urto di veicoli e natanti**, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- k) **furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi ed al fabbricato da parte dei ladri; questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:

- l) i danni da **perdite indirette** corrispondendo un'indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all'importo liquidato a termini di polizza per "Fabbricato" e/o "Contenuto", a parziale deroga dell'art. 15 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 91; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- m) i **danni consequenziali** ovvero quelli causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi,che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- n) le **spese di rimozione e ricollocamento** del contenuto dell'attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
- o) i danni derivanti dal **mancato godimento dei locali** contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 30.000,00 per sinistro;
- p) i danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 15.000,00 per sinistro;
- q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il **rifacimento di archivi, documenti, registri**, rientranti nella definizione di "cose particolari", ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro;
- r) le spese ragionevolmente sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare** presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
- s) le spese per la **procedura di ammortamento** sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 5.000,00 per sinistro;
- t) le **spese di urbanizzazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di

euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

- u) i **guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio**; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

ART. 15

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 16

TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie facoltative di seguito indicate,

- Art. 19 - Garanzia facoltativa "C" - Eventi Atmosferici;
- Art. 20 - Garanzia facoltativa "D" - Grandine e Sovraccarico Neve;
- Art. 24 - Garanzia facoltativa - Fabbricati aperti e Enti all'aperto (esclusi i veicoli);
- Art. 25 - Garanzia facoltativa - Eventi Atmosferici su veicoli all'aperto costituenti merci;
- Art. 36 - Garanzia facoltativa - Terremoto;
- Art. 37 - Garanzia facoltativa - Inondazione, Alluvione e Allagamento;

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro

contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE****ART. 17****GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

La Società, a parziale deroga dell'art. 15 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Fermo restando le esclusioni di cui all'art. 15, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in Polizza (mod. 220035).

ART. 18**GARANZIA FACOLTATIVA "B" - FENOMENO ELETTRICO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

A parziale deroga dell'art. 15 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 220035).

ART. 19**GARANZIA FACOLTATIVA "C" - EVENTI ATMOSFERICI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 15, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine, che non compromettano la funzionalità dei rivestimenti a cappotto e/o dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in Polizza (mod. 220035); limitatamente alle "tettoie/ porticati" il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA "D" - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

1. La Società, a parziale deroga dell'art. 19 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti causati da **grandine** a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da **sovraccarico di neve**, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- e) all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- f) da valanghe e slavine;
- g) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA "E" - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, compresi i tubi interrati, igienici,

- tecniche, termiche ed automatiche di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
 3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
 4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
 5. la Società indennizza altresì le spese:
 - a. purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti da 1. a 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. Tale estensione di garanzia deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita Fabbricato;
 - b. in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas facenti parte del fabbricato;
 - demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

Con riferimento all'ipotesi descritta dal punto 5 lett. A, la Società indennizza le spese di ricerca e/o riparazione del guasto, anche in assenza di un danno diretto indennizzabile a termini di Polizza dovuto a rottura di un tubo interrato.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 15, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità e stillicidio;
- b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, i danni allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- c) relativamente al solo punto 5. lett. B. sono comunque escluse tutte le spese relative a migliorie od adeguamenti alle norme vigenti;
- d) i danni da rottura di impianti di irrigazione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 220035). Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell'art. 112 o dell'art. 121 del Settore G - Responsabilità Civile). Limitatamente al solo punto 5. lett. A. e B. la garanzia è prestata con il limite di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Con riferimento al punto 1 e limitatamente ai tubi interrati la garanzia opera con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il limite suindicato vale complessivamente sia per i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate sia per le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione.

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA "F" - DISPERSIONE LIQUIDI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società non indennizza i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

ART. 23

GARANZIA FACOLTATIVA "G" - COMMERCIO AMBULANTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita "Contenuto" a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14, lettera da a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, anche nei seguenti casi:

- a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa;

b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l'esclusione dei danni di cui alle Garanzie Facoltative "C" di cui all'art. 19 e "D" di cui all'art. 20 qualora operanti.

Questa garanzia è prestata con il limite del 70% della somma assicurata sopra il contenuto.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 24

GARANZIA FACOLTATIVA - FABBRICATI APERTI E ENTI ALL'APERTO (ESCLUSI VEICOLI)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società per le sole garanzie di cui all'art. 14 e per la Garanzia Facoltativa "A" di cui all'art. 17, qualora operante, indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate:

- 1) gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti (esclusi veicoli) posti sotto tettoie, pensiline, gazebo, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto purché posti nell'area di pertinenza dell'attività assicurata.

Restano ferme le esclusioni di cui agli artt. 15 e 17 in quanto non espressamente derogate.

La Società, con riferimento alle cose assicurate di cui sopra, indennizza altresì, a parziale deroga dell'art. 19 - Garanzia facoltativa C, qualora operante, i danni da eventi atmosferici. A tale fine sono comprese esclusivamente le strutture identificate al punto 1) quando siano realizzate con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo e siano saldamente ancorate al Fabbricato o al suolo con tiranti di acciaio e/o imbullonate. Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distacco delle strutture identificate al punto 1), ancorate al Fabbricato stesso, in seguito all'azione degli eventi atmosferici di cui all'art. 19. Devono intendersi esclusi i danni:

- subiti da strutture definite al punto 1) che abbiano caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato;
- di natura estetica provocati dalla grandine, che non ne compromettano la funzionalità.

Tale garanzia non è operante per l'attività di commercio ambulante anche se richiamata e operante la garanzia facoltativa G - Commercio ambulante.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto":

- per gli eventi atmosferici (esclusi i danni da grandine): previa l'applicazione per singolo sinistro, di una franchigia di € 1.000,00;
- limitatamente ai danni causati da grandine, il pagamento sarà effettuato con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.

ART. 25

GARANZIA FACOLTATIVA - EVENTI ATMOSFERICI SU VEICOLI ALL'APERTO COSTITUENTI MERCI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - Garanzia facoltativa C - Eventi atmosferici, qualora operante, indennizza i danni materiali e diretti ai veicoli all'aperto costituenti Merci, purché posti nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all'Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività.

Questa garanzia è prestata "a primo rischio assoluto":

- per gli eventi atmosferici (esclusi i danni causati da grandine): con il massimo indennizzo del 30% del valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo e previa detrazione di una franchigia di euro 500,00 per singolo veicolo;
- per i soli danni causati da grandine: con il massimo indennizzo del 10% del valore commerciale con il limite di euro 1.500,00 per singolo veicolo e il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione di una franchigia di euro 250,00.

Tale estensione di garanzia non è operante per l'attività di commercio ambulante anche se richiamata e operante la garanzia facoltativa G - Commercio ambulante.

ART. 26

GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14 lettera da a) a lettera j).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 27

GARANZIA FACOLTATIVA - RISCHIO LOCATIVO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto dell'art. 87.

ART. 28

GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI IN REFRIGERAZIONE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 15 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- conseguenti:
- a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente Settore qualora operanti;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.

In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall'Assicurato. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società, dal momento che ne ha avuto conoscenza, col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

ART. 29

GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società - in aumento a quanto garantito sopra il "contenuto" - indennizza limitatamente alla voce "merci" la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).

ART. 30**GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 14 lettera r)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

ART. 31**GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE (non valida per l'attività di commercio ambulante)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività assicurata e dall'azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Società non indennizza i danni:

- a. da scoppio causati da ordigni esplosivi;
- b. da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- c. subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e su rimorchio;
- d. conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante;
- e. conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- f. a veicoli.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ART. 32**GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (forma a diaria)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 15 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 220035), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall'art. 14 lettera l).

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 33**GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 15 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal 3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro. L'indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall'art. 14 lettera l).

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 34

GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO

(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 18)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

ART. 35

GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE

(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 38 lettera O)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle "ricette" ed agli "stupefacenti" causati da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

ART. 36

GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

A parziale deroga dell'art. 15 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, alluvione, maremoto;

- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Questa garanzia è prestata

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale della somma assicurata sul Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, riportata in Polizza (mod. 220035);
- previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 15.000,00.

ART. 37

GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

A parziale deroga dell'art. 15 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, causati da:

1. **inondazione e alluvione**, ovvero fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. **allagamento** verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale della somma assicurata sul Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, riportata in Polizza (mod. 220035);
- limitatamente ai danni causati da inondazione e alluvione, previsti al punto 1, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, previsti al punto 2, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 2.500,00.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

BONUS CLIENTI GROUPAMA

(valido con riferimento alle Garanzie Facoltative del presente Settore qualora operanti)

Per i clienti

- assicurati per la prima volta con il presente prodotto (Condizioni di Assicurazione mod. 250160), che risultino indenni da sinistri (intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della Società a titolo di indennizzo) per i primi tre anni di contratto;
- già assicurati con versioni precedenti del presente prodotto senza soluzione di continuità, che risultino indenni da sinistri (intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della Società a titolo di indennizzo) da almeno tre anni;

il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del Settore A - Incendio, qualora operanti, sarà liquidato senza applicazione della franchigia eventualmente previste.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, le stesse si intenderanno ripristinate.

Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l'applicazione dello scoperto, il minimo dovrà intendersi quale franchigia e quindi non applicabile.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, i minimi di scoperto si intenderanno ripristinati.

Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l'applicazione di franchigie o minimi di scoperto di importo superiore ad euro 500,00, il primo sinistro che colpisca le suddette garanzie facoltative del Settore A - Incendio, sarà liquidato con applicazione di una franchigia o minimo di scoperto ridotti ad euro 500,00.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, le franchigie o i minimi di scoperto si intenderanno ripristinate.

Per i clienti, assicurati con il presente prodotto e che abbiano attivato l'opzione Franchigia Assoluta di cui all'art. 126, che siano indenni da sinistri per i primi 3 anni di contratto, il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del Settore A - Incendio, qualora operanti, sarà liquidato con applicazione di una franchigia ridotta ad euro 500,00 rispetto a quella prevista dall'opzione.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, la franchigia prevista dall'opzione Franchigia Assoluta si intenderà ripristinata.

Il presente Bonus non si applica alle seguenti garanzie facoltative:

- art. 32 Garanzia facoltativa - Danni indiretti (forma a diaria);
- art. 36 Garanzia facoltativa - Terremoto;
- art. 37 Garanzia facoltativa - Inondazione, alluvione e allagamento.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 38****CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI****A) Colpa grave**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 25.000,00. L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 79.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

C) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso

le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

D) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 81 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 90.

E) Onorari di riprogettazione del fabbricato

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 90.

F) Cose all'aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento

Le cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all'art. 14 ed alla Garanzia Facoltativa "A" di cui all'art. 17, qualora operante, anche se si trovano all'aperto purché poste nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all'Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività.

G) Merci, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata sopra il contenuto.

H) Merci in distributori automatici esterni

Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all'interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell'azienda in cui si svolge l'attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automatici contenenti le merci di cui sopra. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite per:

- Merci di euro 1.250,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Distributori automatici di euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo.

I) Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici)

La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l'attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il contenuto.

L) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte di cui alla definizione di "macchinario, attrezzatura ed arredamento", allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di euro 7.500,00.

M) Valori

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai "valori" con il limite del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 5.000,00.

N) Merci di categorie diverse

Le condizioni e i premi del presente Settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell'art. 1, non si tiene conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali "merci" non superi il 20% del valore di tutte le "merci" coesistenti.

O) Farmacie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle "ricette" ed agli "stupefacenti". Questa garanzia è prestata con il limite per:

- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 3.000,00;
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.

P) Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

Q) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - **previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo**-, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

R) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

In caso di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, l'assicurazione vale per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

S) Universalità

La Polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'azienda, fatta eccezione per l'area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza dell'azienda, purché attinente all'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”.

T) E-Commerce - Danneggiamento prodotto

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tramite il proprio sito internet, conseguenti a:

- danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
- danneggiamento del prodotto per errato imballaggio.

La garanzia è operante a condizione che:

- a) il Cliente abbia restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore;
- b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall'acquisto e la richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- c) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettantegli, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
- e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all'Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali e che l'Assicurato possa documentare l'avvenuta consegna al vettore.

L'impresa non indennizza i danni:

- causati da colpa grave dell'Assicurato;
- indiretti di qualsiasi genere.

Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

CONDIZIONI OPZIONALI**ART. 39****FABBRICATO E/O CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)**

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica in corrispondenza della partita.

A) FABBRICATO

L'assicurazione per la partita “fabbricato” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

B) CONTENUTO

L'assicurazione per la partita "contenuto" escluse le "merci in refrigerazione" è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 40**MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)**

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica in corrispondenza della partita.

L'assicurazione per la partita "merci in refrigerazione" è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 41**CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).

Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:

- D01: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo;
- D02: esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:**SETTORE A - INCENDIO**

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto di infissi, pluviali e grondaie (art. 14 lett. k)			euro 3.000,00 per sinistro
Danni da perdite indirette (art. 14 lett. l)			15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 14 lett. n)			15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 14 lett. o)			euro 30.000,00 per sinistro
Perdita delle pigioni (art. 14 lett. p)			euro 15.000,00 per sinistro
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 14 lett. q)			5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 14 lett. r)			10% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro
Procedura di ammortamento (art. 14 lett. s)			euro 5.000,00 per sinistro
Spese di urbanizzazione (art. 14 lett. t)			5% della somma assicurata sopra il Fabbicato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Garanzie facoltative				
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 17)		10% con il minimo indicato in Polizza		
"B" - Fenomeno elettrico (art.18)			indicata in Polizza	euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"C" - Eventi atmosferici (art. 19)		10% con il minimo indicato in Polizza		
		limitatamente alle tettoie/porticati: 20% con il minimo di euro 500,00		
"D" - Grandine e sovraccarico neve (art. 20)	1 - danni da grandine		euro 500,00	euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	2 - danni da sovraccarico neve e da bagnamento			euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"E" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 21)			indicata in Polizza	** limitatamente al punto 5 lett. A-B: euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ** limitatamente ai tubi interrati: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo (sia danni diretti sia spese di ricerca e/o riparazione)
"F" - Dispersione di liquidi (art. 22)		15%		euro 5.000,00 per sinistro
"G" - Commercio ambulante (art. 23)				70% della somma assicurata sopra il Contenuto
Garanzie facoltative a partita separata				
Fabbricati aperti ed enti all'aperto (esclusi i veicoli) (art. 24)	Eventi atmosferici (esclusa grandine)		euro 1.000,00	
	Grandine		euro 250,00	20% della SA con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Eventi atmosferici su veicoli all'aperto costituenti merci (art. 25)	Eventi atmosferici (esclusa grandine)		euro 500,00 per veicolo	30% del valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo
	Grandine		euro 250,00 per veicolo	10% del valore commerciale con il limite di euro 1.500,00 per singolo veicolo e il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Ricorso terzi (art. 26)				**limitatamente ai danni da interruzione/sospensione di attività: euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Cose trasportate (art. 31)			euro 200,00	
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 32)			5 giorni	90 giorni per sinistro e per anno assicurativo
Fenomeno elettrico (in aumento) (art. 34)		15%		
Farmacie (in aumento) (art. 35)		10%		
Terremoto (art. 36)			euro 15.000,00	indicato in Polizza

Inondazione, alluvione e allagamento (art. 37)	Inondazione e alluvione		euro 10.000,00	indicato in Polizza
	Allagamento		euro 2.500,00	
Condizioni sempre operanti				
Anticipo indennizzi (art. 38 lett. B)				non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro)
Onorari e spese del Perito (art. 38 lett. D)				5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00
Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 38 lett. E)				5% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 15.000,00
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 38 lett. G)				20% della somma assicurata sopra il Contenuto
Merci in distributori automatici esterni (art. 38 lett. h)	Merci			euro 1.250,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Distributori esterni			euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo
Preziosi (art. 38 lett. I)				15% della somma assicurata sopra il Contenuto
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 38 lett. L)				euro 7.500,00 per singolo oggetto
Valori (art. 38 lett. M)				10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00
Farmacie (art. 38 lett. O)	Ricette			10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00
	Stupefacenti			10% della somma assicurata sopra il Contenuto
E- Commerce - Danneggiamento prodotto (art. 38 lett. T)		15%		euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE B - ELETTRONICA**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 42****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ART. 43**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
- tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. la generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza (mod.220035) e relative dipendenze dell'attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- n) indiretti;
- o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
 - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'Assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

Restano comunque garantiti i costi previsti dall'art. 46 - Garanzia facoltativa - "SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE", qualora resa operante.

La Società, inoltre, non indennizza:

- p) i conduttori esterni alle cose assicurate;
- q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- r) i supporti di dati, e i software in licenza d'uso non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 44

GARANZIA FACOLTATIVA "H" - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

- A. A parziale deroga dell'art. 43 lettera p) la garanzia viene **estesa ai conduttori esterni** collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell'art. 90. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.

- B. A parziale deroga dell'art. 43 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i **costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili**.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.

ART. 45

GARANZIA FACOLTATIVA "I" - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).

A parziale deroga dell'art. 43 lettera j) e dell'art. 48 lett. e, la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 46

GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

- A parziale deroga dell'art. 43 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
- il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 43.

Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;

- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all'art. 42.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

A parziale deroga dell'art. 79, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante fax, PEC e telegramma. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 3.000,00 per singolo supporto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 200,00.

ART. 47**GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 43 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme restando le altre esclusioni di cui all'art. 43, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'art. 79, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante fax, PEC o telegramma.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 48****CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI****A) Colpa grave**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 81 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 90.

C) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l'applicazione della norma "coesistenza di scoperti" comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all'aliquota più elevata.

D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'art. 84, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

E) Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un "fabbricato" conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s'intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del "fabbricato" non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

F) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

CONDIZIONI OPZIONALI**ART. 49****CONTENUTO SETTORE B - ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)**

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica in corrispondenza della partita.

CONTENUTO

L'assicurazione per la partita "contenuto" del Settore B - Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B

GARANZIA	DOVE
Elettronica	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZOSETTORE B - ELETTRONICA

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 42)			euro 200,00	
Garanzie facoltative				
"H" - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (art. 44)	Conduttori esterni (lett. A)	20% con il minimo di euro 200,00		euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (lett. B)	20% con il minimo di euro 200,00		euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"I" - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 45)				euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative a partita separata				
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 46)		15% con il minimo di euro 200,00		euro 3.000,00 per singolo supporto
Maggiori costi (art. 47)			3 giorni	30 giorni per sinistro e per anno assicurativo
Condizioni sempre operanti				
Onorari e spese del perito (art. 48 lett. B)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
Danni da furto (art. 48 lett. E)	Mezzi di protezione inferiori o caratteristiche del Fabbricato non conformi	20%		

SETTORE C - FURTO**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 50****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

a) **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **furto commesso**:

- **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;
- **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio**;
- **dai dipendenti** fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;

c) **rapina od estorsione**, avvenuta nei locali dell'attività assicurata, **quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno** e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;

d) **danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto**, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici.

Limitatamente ai danni materiali e diretti al Fabbricato, la presente garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ed opera esclusivamente qualora non sia operante la garanzia facoltativa "A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici di cui all'art. 17 del Settore A - Incendio.

La garanzia è inoltre estesa:

e) ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in Polizza.

La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

f) ai **valori trasportati**, di pertinenza dell'azienda, per i quali l'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;

g) ai **valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte**.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00;

h) **rapina commessa sui clienti dell'Assicurato** di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il denaro;

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:

- i) i **danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti** e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
- j) le **spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
- k) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro.

ART. 51

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- e) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- i) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE****ART. 52****GARANZIA FACOLTATIVA “J” - DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI SOCIOPOLITICI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

La Società, a parziale deroga dell'art. 51 lettera a), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato.

ART. 53**GARANZIA FACOLTATIVA “K” - DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

La Società, a parziale deroga dell'art. 51 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato che abbiano provocato rotture o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali contenenti le cose assicurate o ai locali stessi.

ART. 54**GARANZIA FACOLTATIVA “L” - COSE TRASPORTATE (escluso il commercio ambulante)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Resta inteso che:

- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d'allarme attivato;
- i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e trasportate su rimorchio;
- ai veicoli;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00, valori, preziosi.

Questa garanzia è prestata con il limite:

- del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo esclusivamente per prodotti farmaceutici e tabacchi;

e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.

Qualora l'impianto di allarme non sia presente o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto, lo scoperto di cui sopra sarà elevato al 30%.

ART. 55**GARANZIA FACOLTATIVA “M” - INFEDeltà DEI DIPENDENTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

La Società, a parziale deroga dell'art. 51 lettera e), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società rispon-

derà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 51, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) se il Contraente o l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il dipendente infedele all'Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
- b) se il Contraente o l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

ART. 56

GARANZIA FACOLTATIVA "N" - REINTEGRO AUTOMATICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

In deroga a quanto disposto all'art. 85, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7.

ART. 57

GARANZIA FACOLTATIVA "O" - MAGGIORI COSTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

A parziale deroga dell'art. 51 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 50 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo e di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 58

GARANZIA FACOLTATIVA "P" - COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il commercio ambulante)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

- a) La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che la garanzia furto opera esclusivamente a seguito di furto totale dei veicoli lasciati incustoditi, a condizione che siano chiusi a chiave e con vetri completamente chiusi e con impianto d'allarme / antifurto attivato;
- b) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Non sono indennizzabili i danni:

- ai veicoli;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00, valori, preziosi.

A deroga di quanto previsto alla lettera a) che precede, la garanzia furto è operante anche se lo stesso è avvenuto, durante il trasporto e relative soste, in seguito ad infortunio od improvviso malore del conducente.

Questa garanzia è prestata con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto:

- del 20% in caso di furto;
- del 30% in caso di furto qualora l'impianto di allarme / antifurto non sia presente o non sia stato regolarmente attivato;
- del 30% in caso di rapina.

ART. 59

GARANZIA FACOLTATIVA "Q" - VETRINETTE ESTERNE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto della merce contenuta in vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell'azienda assicurata, stabilmente fissate e dotate di vetro antisfondamento.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 60

GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (forma a diaria)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 51 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da un sinistro indennizzabile a termini dell'art. 50 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 61

GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l'estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata. In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell'art. 50, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell'art. 50.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

ART. 62**GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI (In aumento ed a integrazione di quanto previsto dall'art. 50 lett. f)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A. PORTAVALORI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell'azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;
- commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, Mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

B. SPESE SANITARIE

La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera A. Portavalori.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 63**GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE (in aumento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 66 lett. G)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle "ricette" ed agli "stupefacenti".

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

ART. 64**GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

La Società - in aumento a quanto garantito sopra il "contenuto" - indennizza limitatamente alla voce "merci" la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).

ART. 65**GARANZIA FACOLTATIVA - PANNELLI FOTOVOLTAICI (a valore intero)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Contenuto" la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai "Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici", regolarmente montati ed in uso presso l'azienda in cui si svolge l'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata a "valore a intero" previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 66****CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI****A) Cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (esclusi veicoli)**

Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all'aperto, purché poste nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività. Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del "Fabbricato" e dalle "Difese esterne" di cui alla Condizione sempre operante N). Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata.

C) Merci in distributori automatici esterni

Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all'interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La garanzia, inoltre, è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai distributori automatici, in occasione di furto, consumato o tentato, delle merci in essi contenute.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite per:

- Merci di euro 1.250,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Distributori automatici di euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo.

D) Onorari e spese del perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 81 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00.

E) Depositi separati

Le cose assicurate costituenti il "Contenuto" possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione sempre operante N), costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata, ove non si esercita l'attività di vendita, posti al di fuori dell'azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda stessa. Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata.

F) Merci di categorie diverse

Le condizioni e i premi del presente Settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di Polizza con il limite d'indennizzo del 20% della somma assicurata. Resta fermo, comunque, quanto previsto dall'art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera "H" relativamente al limite di indennizzo per i preziosi oggetto di vendita.

G) Farmacie

La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle "ricette" ed agli "stupefacenti". Questa garanzia è prestata con il limite per:

- "ricette" del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00;
- "stupefacenti" del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.

H) Preziosi

La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l'attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con il limite del:

- 10% della somma assicurata per i preziosi oggetto di vendita;
- 50% della somma assicurata con il massimo di:
 - o euro 1.000,00 per singolo prezioso facente parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi;
 - o euro 1.500,00, per singolo prezioso ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi.

I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Macchinario, attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto dell'attività assicurata, s'intendono garantiti con il limite di euro 7.500,00 per singolo oggetto.

L) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)

L'assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all'interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell'azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

Sono escluse dall'assicurazione le cose contenute nei veicoli. Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

M) Furto dei veicoli all'aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)

L'assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all'aperto, purché posti nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell'azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave.

La garanzia di cui sopra è operante a condizione che detta area sia:

- fornita di illuminazione;
- completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m, con una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto antistrappo;
- protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da Ditta specializzata con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine.

Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%. Qualora, in caso di sinistro, vi fosse inosservanza, anche di una sola, delle condizioni necessarie per la operatività della garanzia sopra elencate ovvero risultasse che l'impianto di allarme non abbia le caratteristiche di cui sopra o non sia stato regolarmente attivato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 2.500,00; qualora, invece, l'impianto di allarme non sia presente, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 2.500,00.

N) Difese esterne

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un "fabbricato" conforme a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del "fabbricato" non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

O) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto "A e B")

In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di merci classificate come categoria "A" e "B" in Polizza (mod. 220035), la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di Polizza sotto detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%. Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell'operatività della Condizione sempre operante F), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci. La presente condizione si applica alla sola somma assicurata per il contenuto, esclusi i valori.

P) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora

sia prevista una franchigia, quest'ultima sarà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l'applicazione della norma "coesistenza di scoperti" comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all'aliquota più elevata.

Q) Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

R) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

S) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le garanzie rimangono in vigore per il contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del "Fabbricato" e "Difese esterne" analoghe ai precedenti.

T) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

U) Forma di garanzia

Le garanzie previste dal presente Settore sono prestate a "primo rischio assoluto" salvo quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa di cui all'art. 65 qualora operante.

ART. 67**CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).

A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:

D04: l'azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno;

D05: nell'azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;

D06: nell'azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine;

D07: il punto 2. della lettera N) dell'art. 66 s'intende abrogato e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 in Polizza (mod. 220035):

a. Difese esterne

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Qualora invece venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

B. Impianto di allarme antifurto (valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)

Qualora l'impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%**. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C

GARANZIA	DOVE
Furto	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SETTORE C - FURTO

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto (art. 50 lett. d)				**limitatamente ai danni al Fabbri-cato: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali (art. 50 lett. e)				euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Valori trasportati (art.50 lett. f)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00
Valori riposti sia dentro sia fuori la cassaforte (art.50 lett. g)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00
Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato (art.50 lett. h)	indumenti, effetti personali e preziosi			10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00
	denaro			10% della somma assicurata con il massimo di euro 250,00
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art.50 lett. i)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00
Spese per la procedura di ammortamento (art.50 lett. j)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00
Spese documentate per la sostituzione delle serrature (art.50 lett. k)				euro 1.500,00 per sinistro
Garanzie facoltative				
"L" - Cose trasportate (art. 54)		Impianto attivo: 20% con il minimo di euro 200,00		20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
		Impianto non presente o non attivato: 30% con il minimo di euro 200,00		Limitatamente ai prodotti farmaceutici e tabacchi: 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"M" - Infedeltà dei dipendenti (art. 55)		10% con il minimo di euro 500,00		

"O" - Maggiori costi (art. 57)			2 giorni	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo
"P" - Commercio ambulante (art. 58)	in caso di furto	Impianto attivo: 20% Impianto assente o non attivato: 30%		50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	in caso di rapina	30%		
"Q" - Vetrinette esterne (art. 59)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative a partita separata				
Danni indiretti (art.60)			5 giorni	90 giorni per sinistro e per anno assicurativo
Valori in cassaforte (art. 61)	In caso di rapina o estorsione	20%		
Portavalori - in aumento (art. 62)	A - Portavalori	10% in caso di rapina o estorsione		euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
	B - Spese sanitarie			
Farmacie (in aumento) (art. 63)		20%		
Pannelli fotovoltaici (art. 65)		20%		
Condizioni sempre operanti				
Cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (art. 66 lett. A)		15%		20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari preso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 66 lett. B)				20% della somma assicurata
Merci in distributori automatici esterni (art.66 lett. C)	Merci			euro 1.250,00 per sinistro e anno assicurativo
	Distributori automatici			euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo
Onorari e spese del perito (art.66 lett. D)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
Depositi separati (art. 66 lett. E)				40% della somma assicurata
Merci di categorie diverse (art. 66 lett. F)				20% della somma assicurata
Farmacie (art.66 lett. G)	Ricette			10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00
	Stupefacenti			10% della somma assicurata sopra il contenuto

Preziosi (art. 66 lett. H)	Preziosi oggetto di vendita			10% della somma assicurata
	Preziosi facenti parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi			50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso
	Preziosi ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi			50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 66 lett. I)				euro 7.500 per singolo oggetto
Furto dei veicoli durante l'ora di apertura (art. 66 lett. L)		20%		
Furto dei veicoli all'aperto (art. 66 lett. M)	Impianto conforme	10%		40% della somma assicurata
	Impianto con caratteristiche inferiori o non regolarmente attivato	20% con il minimo di euro 2.500,00		
	Impianto assente	30% con il minimo di euro 2.500,00		
Difese esterne (art. 66 lett. N)	Mezzi di protezione inferiori o fabbricato non conforme	20%		
Scoperto - limitatamente alle categorie A e B (art. 66 lett. O)		10%		
Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione (art. 66 lett. T)				euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Difese esterne (art. 67 lett. a)	Mezzi di protezione non conformi	20%		
Impianto di allarme antifurto (art. 67 lett. b)	Impianto non conforme o non regolarmente attivato	10%		

SETTORE D - ROTTURA LASTRE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 68****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina, estorsione consumati o tentati.

ART. 69**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
 - II. tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. la generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 70****CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI****A) Atti dolosi**

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;

b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 69.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell'attività assicurata.

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

B) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

C) Insegne luminose e non

La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata l'attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'attività assicurata. Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori dell'azienda, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

D) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

E) Forma di garanzia

Le garanzie previste dal presente Settore sono prestate a "primo rischio assoluto".

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SETTORE D - ROTTURA LASTRE

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Insegne luminose e non - poste al di fuori dell'azienda (art. 68 lett. c)		euro 200,00	

SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 71****FORMULA DI COPERTURA - BASE**

Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

ART. 71.1**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società nel caso di forzata totale interruzione dell'attività assicurata sopravvenuta a seguito di un provvedimento imposto dall'Autorità per fronteggiare:

- un'emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria,
- o
- un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per le attività di seguito descritte, rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell'attività assicurata:

- a) **operazioni di bonifica e sanificazione aziendale**, intendendo comprese le attività di pulizia e disinfezione di ambienti aziendali - arredi - macchinari - attrezzature - apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle elettromedicali - impianti di condizionamento e trattamento dell'aria;
- b) **operazioni di smontaggio - spostamento - trasloco - trasporto - ricollocamento - montaggio - regolazione**, messa a punto, necessariamente sostenute al solo scopo di consentire l'effettuazione delle operazioni descritte al punto a.)

La garanzia è inoltre estesa al:

- c) rimborso delle spese per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (DPI) da fornire in dotazione agli addetti dell'Assicurato per consentire la ripresa dell'attività aziendale;
- d) rimborso delle **spese per corsi di formazione e di addestramento** obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere necessariamente forniti dall'Assicurato ai propri addetti;
- e) rimborso delle **spese per interventi su beni mobili e immobili necessari** per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria o ambientale, compresi gli interventi necessari per l'allestimento - adattamento - riorganizzazione di spazi interni aziendali;
- f) rimborso delle **spese per l'acquisto di segnaletica di sicurezza**, per l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità ad eventuali disposizioni previste dai provvedimenti dell'Autorità a fronte degli eventi emergenziali descritti nell'art. 71.1 - Oggetto dell'assicurazione, per l'acquisto di apparecchiature di rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti.

ART. 72**FORMULA DI COPERTURA - COMPLETA**

Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

Ad integrazione della Formula di copertura - Base di cui all'art. 71 si intende, inoltre, operante la seguente garanzia:

ART. 72.1**DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**

Nel caso di forzata totale interruzione dell'attività assicurata **esclusivamente** motivata da provvedimenti imposti dall'Autorità come misure di contrasto ad un'emergenza sanitaria di carattere virale e/o batterica e/o parassitaria o ad un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, la Società riconoscerà all'Assicurato l'importo indicato in Polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Ferme le esclusioni previste dall'art. 73, che segue, la Società non indennizza i danni conseguenti al prolungamento dell'inattività causati da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- c) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata totale interruzione dell'attività.

ART. 73**ESCLUSIONI**

(valide per entrambe le formule di copertura)

La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a un sinistro:

- a) causato da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare .
- II. tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. la generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
- III. la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
- e) causato da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti.

Sono inoltre esclusi sinistri conseguenti a:

- f) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S);
- g) epidemie da Sars-Cov-2;
- h) inosservanze, violazioni, parziali o totali, di normative di carattere igienico - sanitarie - di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

La garanzia non è operante inoltre:

- i) nel caso di interruzione parziale dipendente dall'emergenza sanitaria o ambientale previste dal presente Settore.

La garanzia del presente Settore non comprende altresì i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 74**LIMITI DI INDENNIZZO**

(validi per entrambe le formule di copertura)

Agli effetti della presente garanzia, il rimborso delle spese di cui all'art. 71.1 sarà effettuato nel limite del massimale indicato in Polizza per sinistro e anno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00, ed in base ai limiti d'indennizzo di seguito indicati:

- 1. con riferimento al punto c) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo;
- 2. con riferimento al punto d) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
- 3. con riferimento al punto e) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
- 4. con riferimento al punto f) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 75**CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ TERRITORIALE****(valide per entrambe le formule di copertura)**

Le garanzie del presente SETTORE si intendono operanti esclusivamente qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi specificamente l'attività assicurata ovvero il territorio comunale di ubicazione dell'attività assicurata o un territorio non più esteso di quello comprendente i comuni confinanti.

ART. 76**CONDIZIONI DI INOPERATIVITÀ - RECESSO DALLA GARANZIA - RIMBORSO DEL PREMIO****(valide per entrambe le formule di copertura)**

Qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi un territorio più esteso di quanto indicato nell'art. 75 - Condizioni di operatività territoriale, la garanzia si intenderà automaticamente inoperante, fatta salva la validità della garanzia in dipendenza di un provvedimento dell'Autorità che ne abbia già consentito l'attivazione ai sensi dell'art. 75 che precede.

La Società, in caso di inoperatività come sopra indicata, si impegna entro 60 giorni dalla data del provvedimento dell'Autorità, al rimborso del premio imponibile annuo, corrisposto dal Contraente per la garanzia di cui al presente SETTORE.

In tal caso la Polizza, per l'anno assicurativo nel quale è emanato il provvedimento dell'Autorità rimarrà in vigore per i restanti SETTORI di garanzia.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:**SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE**

GARANZIA	DOVE
Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale	Italia

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:**SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rimborso delle spese fermi i sotto-limiti di seguito previsti (art. 71)	10% con il minimo di euro 150,00		somma indicata in Polizza per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per l'acquisto di DPI (art. 71.1 lett. c)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici DPI (art. 71.1 lett. d)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell'emergenza (art. 71.1 lett. e)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per l'acquisto di segnaletica di sicurezza, per l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 71.1 lett. f)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Formula completa - Diaria da interruzione di attività (art. 72.1)		5 giorni	30 giorni

NORME COMUNI AI SETTORI A- INCENDIO, B- ELETTRONICA, C- FURTO, D- ROTTURA LASTRE - E- PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA ED AMBIENTALE

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 77

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 78

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 79

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al Settore C - FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente al Settore B - Elettronica:

- g) la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
- h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 80

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 81

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all'art. 38 lettera D) ed all'art. 48 lettera B).

ART. 82

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 79;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 84;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 81 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 83

OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 84

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

B - RISCHIO LOCATIVO

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2. L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

C - CONTENUTO

C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati

1. Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
2. l'ammontare del danno si determina:
 - a. per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
 - b. per le cose per le quali siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto o siano prive di comprovata documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando le stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. Resta altresì convenuto che il pagamento dell'indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del Settore B - ELETTRONICA:

- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplosivi, Preziosi, Stupefacenti nelle farmacie, Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d'arte, Tappeti, Antichità e simili

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 38 lettera P) e art. 66 lettera Q)). L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento anche alla Garanzia Facoltativa "Pannelli Fotovoltaici" di cui all'art. 65.

C3 - Cose particolari

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo

verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia "mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti" di cui all'art. 50 lettera i).

C4 - Valori e Titoli di Credito

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

C5 - Ricette nelle farmacie

Qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate, distrutte o sottratte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N. all'Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato. Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell'attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l'attività dell'Assicurato sia prima che dopo il sinistro.

D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule parcellarie di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato.

E - ROTTURA LASTRE

La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.

ART. 85

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Relativamente ai Settori A - INCENDIO (se prestato a primo rischio assoluto), B - ELETTRONICA (se prestato a primo rischio assoluto), C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente o dell'Assicurato dette somme e limiti d'indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari, salvo quanto previsto dall'art. 56 di cui al Settore C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7.

ART. 86

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso

a titolo d'indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 87

ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale). Se dalle stime fatte a norma dell'art. 84, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Macchinari, Attrezzature e Arredamento e Merci e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore B - Elettronica, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 2.500,00, con esclusione dei danni garantiti all'art. 45 - Garanzia Facoltativa "I" qualora operante;
- alle garanzie prestate a "primo rischio assoluto" (P.R.A.).

ART. 88

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 3)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 89

LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al Settore C - Furto della presente assicurazione.

ART. 90

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 91

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 15 lettera d), 43 lettera c), 51 lettera d), 69 lettera d).

SETTORE F – CYBER RISK**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 92****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a risarcire / indennizzare all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza (mod. 220035), quanto di seguito stabilito e non espressamente escluso.

ART. 92.1**Ripristino Dati e Sistema informatico**

La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un danno causato da un attacco informatico per:

- stabilire e documentare la causa;
- contenere il danno, decontaminare il sistema informatico dell'Assicurato dal malware che ha determinato il danno;
- ripristinare e configurare i dati;
- ripristinare e configurare il sistema informatico dell'Assicurato;
- la gestione dell'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal service provider; ripristinando i dati ed il sistema informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto attacco informatico.

La garanzia opera con il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108.

ART. 92.2**Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a seguito di una richiesta di risarcimento, anche da parte di dipendenti, determinata dalla divulgazione non autorizzata di dati appartenenti alla categoria dati personali e/o aziendali, contenuti nel sistema informatico dell'Assicurato.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 92.3**Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali**

La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un attacco informatico e/o di una divulgazione non autorizzata di dati appartenenti alla categoria dati personali e/o aziendali, contenuti nel sistema informatico dell'Assicurato per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'evento assicurato in riferimento ad una Richiesta di risarcimento relativa alle garanzie di cui agli artt. 92.2, 92.5 e 99 (qualora operante);
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali;
- attivare i servizi di monitoraggio:
 - del credito;
 - del furto d'identità;
 - dei social media;per una durata massima pari a 180 giorni previo consenso scritto della Società;
- la difesa legale contro un'azione da parte di organi di controllo;
- i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della Società.

Fermo il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108, tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART 92.4**Estorsione Cyber**

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber.

Tali spese sono quelle per:

- stabilire e documentare la causa;
- contenere il danno;
- decontaminare il sistema informatico dell'Assicurato dal malware che ha determinato il danno;
- ripristinare e configurare i dati;
- ripristinare e configurare il sistema informatico dell'Assicurato;
- la gestione dell'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal service provider.

La garanzia opera con il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108.

ART 92.5**Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete**

La Società risarcisce quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante da un attacco informatico che abbia colpito il sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:

- alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di dati archiviati nel sistema informatico di terzi;
- indisponibilità del sistema informatico di terzi.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 93**QUALIFICA DI "TERZI"**

Limitatamente alle garanzie di cui agli articoli:

- 92.2 Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 92.5 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete;
- 99 Garanzia Facoltativa "T" - Responsabilità derivante da attività multimediale.

non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata, i dirigenti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i soggetti giuridici che esercitino un qualunque controllo sull'Assicurato;
- d) le società controllate dall'Assicurato;
- e) i soggetti giuridici su cui l'Assicurato, o sue controllate, esercitino un controllo;
- f) le persone in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
- g) i soggetti giuridici in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
- h) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto.

ART. 94**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non copre:

1. le richieste di risarcimento derivanti da eventi assicurati accaduti anteriormente al periodo di retroattività (come definito nell'art. 102 lett. b);
2. le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3. i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei dirigenti e amministratori;
4. le spese sostenute per implementare e migliorare il sistema informatico dell'Assicurato o i dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino dati e sistema informatico;
5. i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato. la presente esclusione non si applica agli outsourcing provider;
6. qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica. Per guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato;
7. i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
8. i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
9. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
10. i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
11. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del sistema informatico dell'Assicurato o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verificano a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
12. i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
13. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
14. i danni dovuti a un errore di programmazione;

15. multe o sanzioni di qualsiasi natura;
16. l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;
17. i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
18. i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
19. i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
20. i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
21. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti). Questa esclusione non si applica alle garanzie di cui agli artt. 92.2 Responsabilità civile da violazione della privacy e violazione di dati aziendali e art. 99 Garanzia Facoltativa "T" - Responsabilità derivante da attività multimediale (qualora operante) ad eccezione in ogni caso dei brevetti che si intendono sempre esclusi;
22. i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
23. i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
24. i danni relativi a responsabilità contrattuali;
25. i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
26. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
27. i danni derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio dell'attività svolta dall'Assicurato;
28. gli importi illegalmente sottratti all'Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato o alterazione dei dati nel sistema informatico dell'Assicurato salvo quanto previsto dall'art. 100 Garanzia facoltativa "U" - Cyber crime e telephone hacking, qualora operante.
29. i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
30. l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività assicurata dovuta a:
 - a. indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato direttamente causata da un attacco informatico, salvo quanto previsto dall'art. 96 Garanzia facoltativa "R" - Danni da interruzione dell'attività, qualora operante;
 - b. system failure, salvo quanto previsto dall'art. 97 Garanzia facoltativa "R.1" - System failure, qualora operante;
31. le spese sostenute dall'Assicurato, in seguito ad un attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell'Assicurato a seguito della comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, salvo quanto previsto dall'art. 98 Garanzia facoltativa "S" - Danno reputazionale, qualora operante.

L'assicurazione non copre inoltre qualsiasi danno causato direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 95

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano..

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 96

GARANZIA FACOLTATIVA "R" - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

A parziale deroga dell'art. 94 comma 30 lett. a, la Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività assicurata, dovuta all'indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco informatico.

Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo prestabilito determinato, sulla base del fatturato dichiarato e del massimale prescelto indicati in Polizza, secondo la "Tabella per la determinazione della diaria" di seguito riportata; qualora detta inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIARIA		MASSIMALE ASSICURATO		
		100.000	250.000	500.000
		Diaria giornaliera		
FATTURATO DICHIARATO IN POLIZZA	da 0 a 250.000	125	250	
	da 250.001 a 500.000	150	325	
	da 500.001 a 1.000.000	175	400	850
	da 1.000.001 a 2.500.000	200	475	975
	da 2.500.001 a 5.000.000	225	550	1.100
	da 5.000.001 a 10.000.000	250	625	1.225

L'indennizzo sarà liquidato a partire dal 2° giorno successivo a quello in cui si è verificata la riduzione o interruzione dell'attività. La diaria sarà corrisposta per un massimo di 90 giorni entro il 50% del limite previsto per i danni diretti di cui all'art. 108 - Limite massimo dell'indennizzo.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 97

GARANZIA FACOLTATIVA "R.1" - SYSTEM FAILURE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

Quanto disposto dal presente articolo si applica esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui agli artt.:

- 92.1 - Ripristino Dati e Sistema informatico;
- 96 - Garanzia facoltativa "R" - Danni da interruzione dell'attività,

le quali si intendono integrate come segue:

- art. 92.1: la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema informatico dell'Assicurato a seguito di System Failure. Fermo il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108, tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.
- art. 96: a parziale deroga dell'art. 94 comma 30 lett. b), la Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività assicurata, causata da System Failure.

Tali garanzie sono prestate secondo quanto previsto dagli artt.:

- 92.1 - Ripristino Dati e Sistema informatico;
- 96 - Garanzia facoltativa "R" - Danni da interruzione dell'attività.

L'assicurazione, esclusivamente con riferimento a questa garanzia, non copre:

- i danni derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso Hardware dell'Assicurato);
- interruzioni programmate del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i danni derivanti da system failure che interessi il sistema informatico di un outsourcing provider.

ART. 98

GARANZIA FACOLTATIVA "S" - DANNO REPUTAZIONALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

La Società indennizza le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, in seguito ad un attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell'Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, per una durata massima pari a 180 giorni.

Fermo il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108, tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 99**GARANZIA FACOLTATIVA "T" - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

La Società risarcisce quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di Terzi per:

- diffamazione;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione del diritto alla privacy;

in conseguenza dell'Attività multimediale dell'Assicurato.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 100**GARANZIA FACOLTATIVA "U" - CYBER-CRIME E TELEPHONE HACKING**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

La Società rimborsa l'importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un Terzo:

- tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
 - a) diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
 - b) alterazione dei Dati nel sistema informatico dell'Assicurato;
 - risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga;
- a seguito di un Attacco informatico contro il Sistema informatico e/o il Sistema telefonico dell'Assicurato sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi.

Fermo il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108, tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 2.500,00.

ART. 101**GARANZIA FACOLTATIVA "V" - PCI-DSS**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- l'attività di un esperto che indagli e accerti la violazione, dal sistema informatico dell'Assicurato, dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;
- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
- emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;

a causa di una violazione dello standard PCI-DSS, dovuta ad un Attacco informatico.

È condizione necessaria per la validità della presente garanzia che l'Assicurato sia in possesso, al momento del Sinistro, di una certificazione PCI DSS valida.

Fermo il limite massimo dell'indennizzo di cui all'art. 108, la garanzia è prestata con il massimo di euro 100.000,00 e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 5.000,00.

ART. 102**CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI****a) Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività delle garanzie del presente Settore**

La garanzie del presente Settore sono operanti a condizione che l'Assicurato:

1. effettui il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicurare che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
2. installi, mantenga costantemente attivato e aggiornato, un adeguato software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico;
3. protegga il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l'aggiornamento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 8 caratteri alfanumerici);
4. utilizzi un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della stipula del presente contratto.

b) Operatività delle garanzie di responsabilità civile

Relativamente alle garanzie di cui agli artt.:

- 92.2 Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 92.5 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete;
- 99 Garanzia facoltativa "T" - Responsabilità civile da attività multimediale (qualora operante)

l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché conseguenti ad Eventi Assicurati commessi non oltre

6 mesi prima della stipulazione dell'assicurazione (periodo di retroattività).

La garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza di atti, fatti o circostanze che possano comportare richieste di risarcimento a termini di Polizza.

c) Coinvolgimento di più garanzie

Qualora, in caso di Sinistro, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo Evento assicurato, la franchigia verrà applicata una sola volta indipendentemente dalle garanzie interessate, tranne che per la Garanzia Facoltativa "R" - Danni da interruzione dell'attività, per la quale si applica sempre la franchigia indicata all'art. 96.

d) Recesso dalla garanzia

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente Settore di garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di raccomandata A.R. con avviso di ricevimento; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza del presente Settore di garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale Settore di garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione del presente Settore di garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 103

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 104

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete, dell'Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento.

L'Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la Società stessa gli richieda.

L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 105

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve comunicare:

- a) al Service provider e/o alla Società qualsiasi Evento assicurato, reale o presunto, che potrebbe comportare un risarcimento / indennizzo ai sensi della presente Polizza.
- b) alla Società, qualsiasi Circostanza che possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di Risarcimento, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno; in tal caso la Società, laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, considera qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali Circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o il Contraente hanno trasmesso alla Società la predetta comunicazione di Circostanze.

In caso di Sinistro deve:

- c) fornire prova dell'Evento assicurato;
- d) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'Evento assicurato;
- e) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;
- f) conservare e mettere a disposizione della Società e/o del Service provider l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;

g) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla Società e/o dal Service provider:

- non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;
- deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;
- deve avvalersi degli avvocati indicati dalla Società.

In caso di Sinistro da “Estorsione cyber” o “Cyber crime e telephone hacking” (qualora operante) deve inoltre:

h) fare tempestivamente, entro i 5 giorni successivi, denuncia scritta del fatto all'autorità di polizia;

i) non deve portare a conoscenza di alcuna persona - con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto - l'esistenza delle garanzie di cui agli artt. 92.4 Estorsione Cyber e 100 Garanzia facoltativa “U” - Cyber crime e telephone hacking (qualora operante).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre riconoscere alla Società l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di Terzi.

ART. 106

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società, limitatamente alle garanzie di cui agli artt.:

- 92.2 Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 92.5 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete;
- 99 Garanzia facoltativa “T” - Responsabilità civile da attività multimediale (qualora operante)

può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 107

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del Danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del Sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto al risarcimento/indennizzo.

ART. 108

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, ed indicata in Polizza, per sinistro ed anno assicurativo.

Si precisa inoltre che, nell'ambito della somma assicurata indicata in Polizza, con riferimento ai danni diretti di cui agli artt.:

- 92.1 Ripristino Dati e Sistema informatico;
- 92.3 Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 92.4 Estorsione Cyber;

e alle garanzie facoltative, qualora operanti, di cui agli artt.:

- 96 Garanzia facoltativa “R” - Danni da interruzione dell'attività;
- 97 Garanzia facoltativa “R.1” - System failure;
- 98 Garanzia facoltativa “S” - Danno reputazionale;
- 100 Garanzia facoltativa “U” - Cyber crime e telephone hacking;
- 101 Garanzia facoltativa “V” - PCI - DSS.

per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del 50% di quella assicurata, ed indicata in Polizza, per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 109

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento del risarcimento/indennizzo stesso entro 30 giorni

dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato solo qualora non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di cui all'art. 94 Esclusioni.

ART. 110**SERIE DI EVENTI ASSICURATI**

Una serie di Eventi assicurati, derivanti da una medesima causa, sarà considerata come fosse un unico Evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

ART. 111**RIPARAZIONE DIRETTA**

L'Assicurato in caso di attacco informatico, e limitatamente alle garanzie di cui agli artt. 92.1 Ripristino dati e sistema informatico e 92.4 Estorsione cyber dovrà rivolgersi direttamente a DXC Technology Italy s.r.l. con sede legale in via Famagosta 75, 20142 Milano, in seguito denominata Service Provider, ai seguenti recapiti:

- Italia: numero verde **800.569.678**, in funzione 24 ore su 24, festività incluse;
- Italia: **02.8295.2628**;
- Estero: **+39 02.8295.2629**.

L'Assicurato dovrà avere cura di comunicare le seguenti informazioni:

- nome / Ragione sociale del Contraente,
- numero di Polizza,
- nome della Società,
- partita IVA,
- nominativo del contatto di riferimento (incluso ruolo/mansione, recapito telefonico o email, orari in cui può essere ricontattato),
- descrizione sommaria dell'incidente (elementi noti e visibili, data/ora presunta di accadimento) e dei devices coinvolti (sistema operativo, modello, antivirus) e verifica dei "Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività della garanzia" di cui alla lettera a) dell'art. 102,
- verifica della possibilità di accesso ai sistemi coinvolti (disponibilità delle credenziali di accesso, presenza del software di collegamento remoto installato).

Il Service Provider verificata l'operatività della garanzia provvederà, attraverso una serie di domande telefoniche, a verificare se si tratta effettivamente di attacco informatico e, in caso affermativo, valuterà il tipo di intervento da effettuare.

L'intervento potrà essere effettuato, ad insindacabile giudizio del Service Provider e della Società, tramite:

- telefono (24 ore su 24, festività incluse);
- accesso da remoto (via internet) al sistema informatico dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso s'impegna a rilasciare autorizzazione all'accesso (24 ore su 24, festività incluse);
- in luogo, con invio di tecnici specializzati presso l'attività assicurata indicata in Polizza (24 ore su 24, festività incluse).

Al termine dell'intervento il Service Provider emetterà una fattura nei confronti della Società, che valutata l'indennizzabilità del danno pagherà l'indennizzo dovuto al Service Provider, entro il limite della somma assicurata indicata in Polizza, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato. Tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il Service Provider nonché quello della Società verso l'Assicurato, per l'indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato.

Se l'importo dell'intervento dovesse essere superiore alla somma assicurata indicata in Polizza il Service Provider e la Società garantiranno l'intervento fino a concorrenza di quest'ultima.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi tecnici e di consulenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato / Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - CYBER RISK

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Cyber Risk	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZOSETTORE F - CYBER RISK

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Ripristino dati e sistema informatico (art. 92.1)				somma individuata a norma dell'art. 108
Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali (art. 92.2)			euro 1.000,00	
Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali (art. 92.3)			euro 1.000,00	somma individuata a norma dell'art. 108
Estorsione cyber (art. 92.4)				somma individuata a norma dell'art. 108
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete (art. 92.5)			euro 1.000,00	
Garanzie facoltative				
R - Danni da interruzione dell'attività (art. 96)			1 giorno	90 giorni con il limite del 50% della somma individuata a norma dell'art. 108
R.1 - System failure (art. 97)	Rimborso spese		euro 1.000,00	somma individuata a norma dell'art. 108
	Danni da interruzione dell'attività		1 giorno	90 giorni con il limite del 50% della somma individuata a norma dell'art. 108
S - Danno reputazionale (art. 98)			euro 1.000,00	somma individuata a norma dell'art. 108
T - Responsabilità derivante da attività multimediale (art. 99)			euro 1.000,00	
U - Cyber crime e telephone hacking (art. 100)			euro 2.500,00	somma individuata a norma dell'art. 108
V - PCI DSS (art. 101)			euro 5.000,00	euro 100.000,00

SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 112****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere in relazione all'attività assicurata, ivi compresi:

a) Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d'alto fusto. Sono altresì compresi gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili, i trampolini e i tappeti elastici) a condizione che:

- siano rispettate le normative per la sicurezza delle attrezzature sportive e dei giochi in genere;
- siano prestate le necessarie opere di manutenzione;
- abbiano carattere di accessoriabilità e complementarietà dell'attività assicurata e non siano predominanti rispetto all'attività assicurata.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g);
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 250,00. Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell'art. 21 del Settore A - Incendio).

b) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d'opera nelle ubicazioni di pertinenza dell'azienda assicurata.

c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso. Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

d) Danni a cose di terzi conseguenti a carico e scarico merci**e) Responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220035);
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza (mod. 220035).

f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata. L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti.

g) Committenza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:

- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l'attività dichiarata in Polizza (mod. 220035).

La garanzia opera a condizione che:

- a) l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato Decreto Legislativo;
 - b) dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito dell'azienda assicurata;
 - lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
 - servizio di vigilanza;
 - distributori automatici e servizio di catering.

h) Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'art. 115 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

i) Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

j) Danni a cose portate dai clienti

L'assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento. Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

k) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni.

l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.

m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.

Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

n) Proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili

o) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.

p) Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

q) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, **presentazione e dimostrazione prodotti**, tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata o presso terzi. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.

r) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell'art. 115), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

s) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature.

t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l'esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore.

u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, congressi comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.lgs. 111/95.

y) Organizzazione di attività di intrattenimento per bambini, purché accessorie all'attività assicurata ed esclusivamente riservate alla clientela dell'esercizio descritto in Polizza, tenute nelle aree interne e/o di pertinenza dell'attività assicurata. Resta comunque inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La presente garanzia opera:

- esclusivamente per morte e per lesioni personali;
- con il limite di indennizzo del 50% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000,00.

w) Rischio dello smercio

L'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell'ambito dell'attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione. Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria. Il massimale per sinistro previsto in Polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti al servizio.

y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell'attività assicurata, esistenti nell'ambito dell'azienda.

z) Danni conseguenti a inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 25.000,00.

aa) Gestione servizi

Relativamente alla gestione dei servizi:

- di pulizia svolti dal personale addetto all'espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.

bb) Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici (valida esclusivamente per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)

L'assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della Polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di Polizza. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

cc) Danni a veicoli (valida esclusivamente per la seguente attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)

Per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli stessi. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

dd) Danni a cose trattate (valida esclusivamente per le seguenti attività: lavanderia, stireria, tintoria e animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili)

La garanzia comprende:

- A. con riferimento alle attività di **lavanderia, stireria, tintoria**, i danni alle cose trattate dei clienti. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per singola cosa trattata, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
- B. con riferimento all'attività di **animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori**, con toelettatura e senza veterinaria e simili i danni agli animali vivi dei clienti. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per singolo animale, con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ee) Attività svolta presso terzi (escluse attività di catering/banqueting)

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti:

- A. conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi, e derivanti:
 - 1) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 2) ai locali dove viene svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi che, per volume e peso, non possono essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa;
- B. conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi:
 - 1) durante l'esecuzione dei lavori;
 - 2) non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite del 10% del massimale con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ff) Errato trattamento dati personali

L'assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. G.D.P.R.), sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all'esercizio dell'attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le "Misure minime di sicurezza" previste nel suddetto decreto. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00. La garanzia è prestata salvo quanto disposto dall'art. 114 – Esclusioni lett. m.

gg) Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento.

Non sono compresi in garanzia i danni:

- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione;
- agli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cose in essi contenute;

- ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso od in locazione all'Assicurato;
- da incendio e da furto.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00.

ART. 113**QUALIFICA DI "TERZI"**

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

Sono considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali:

- d) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
- e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata;
- g) stagisti e tirocinanti;
- h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:

1. solo ed esclusivamente quando in Polizza sia richiamato l'art. 120 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall'art. 120 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell'ambito del massimale previsto per l'art. 120 - Garanzia Facoltativa R.C.O.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante:

4. per le malattie professionali.

ART. 114**ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 112 lettera ee);
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 112 lettera d);
- f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi, salvo quanto previsto all'art. 112 lettera ee);
- h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni manutenti da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 112 lettera w) e all'art. 112 lettera ee);
- i) provocati da acqua piovana;
- j) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 112 lettera z);
- k) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 112 lettere j) e gg) e all'art. 117, qualora operante;
- l) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- m) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Inoltre l'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- n) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 115

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 116

GARANZIA FACOLTATIVA "W" - COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il commercio ambulante)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione all'attività di commercio ambulante, compresi i danni conseguenti a proprietà e/o conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita di merci in mercati e fiere compresi: teloni, ombrelloni e banchi.

Questa garanzia è prestata con il limite del 50% del massimale e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

ART. 117

GARANZIA FACOLTATIVA "Z" - ATTIVITÀ DI CATERING/BANQUETING

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione all'attività di catering/banqueting, svolta anche presso terzi, a condizione che abbia carattere di accessorietà e complementarietà dell'attività assicurata e non sia predominante rispetto all'attività stessa.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro sei mesi dalla somministrazione.

Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria.

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti conseguenti allo svolgimento dell'attività di catering/banqueting:

- a) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali dove viene svolta l'attività.

Questa estensione di garanzia è prestata:

- a. per danni alle persone: con il limite del 50% del massimale con il massimo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- b. per danni a cose: con il limite del 10% del massimale con il massimo di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ART. 118

GARANZIA FACOLTATIVA "AA" - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

A parziale deroga dell'art. 114 lettera h) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento dell'attività di:

- a) installazione presso terzi di cose vendute nel proprio esercizio;
 - b) riparazione di cose, inerenti l'attività assicurata, effettuata presso il proprio esercizio;
- per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose stesse, dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b).

La presente garanzia è valida purché l'Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell'abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose installate o riparate e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- cagionati da vizio o da difetto originario delle cose da chiunque fabbricate;
- derivanti da inidoneità delle cose installate o riparate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di riparazione.

La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre 12 mesi dal compimento delle suddette attività.

La garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

Questa garanzia è prestata:

- per i danni a cose, nell'ambito del massimale indicato in Polizza, con il limite di euro 75.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00;
- per i danni alle persone, entro il massimale indicato in Polizza.

ART. 119

GARANZIA FACOLTATIVA "BB" - INSERIMENTO FRANCHIGIA R.C.O.

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 120, il comma di cui alla lettera b) deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente: "b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente, non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro."

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 120

GARANZIA FACOLTATIVA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) **dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa**, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni **non rientranti nella disciplina INAIL** e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in Polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Fermo, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 122, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 121

GARANZIA FACOLTATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente al massimale.

Gli artt. 112) e 114) si intendono abrogati e sostituiti agli effetti contrattuali dal presente. La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in Polizza (mod. 220035).

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d'alto fusto, escluse le attrezzature sportive e giochi in genere. Sono compresi gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; in tal caso, la garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato descritto in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e/o loro familiari;

- d) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente. In tale ipotesi la garanzia è operante a condizione che:
- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dall'evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- e) da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00. Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell'art. 21 del Settore A - INCENDIO).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 122

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) **Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
 - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
 - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) **Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali)** l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
 - dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 123

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 124

PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

ART. 125**PAGAMENTO E LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto. Resta fermo che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE G

GARANZIA	DOVE
R.C.T.	Tutti i paesi europei
R.C.O.	Mondo intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO**SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE**

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata (art. 112 lett. a)	danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna		euro 200,00	
	danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubature/conduitture		euro 250,00	euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (art. 112 lett. c)			euro 200,00	
Responsabilità personale dei dipendenti (art. 112 lett. e)	per danni a terzi			massimale RCT indicato in Polizza
	per danni subiti da altri dipendenti per morte o lesioni personali gravi o gravissime			massimale RCO indicato in Polizza
Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 112 lett. i)			euro 500,00	5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose portate dai clienti (art. 112 lett. j)			euro 200,00	
Servizi di vigilanza aziendale (art. 112 lett. m)			limitatamente ai danni cagionati dai cani: euro 200,00	
Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite al parcheggio (art. 112 lett. p)			euro 200,00	
Organizzazione di attività di intrattenimento per bambini (art. 112 lett. v)				50% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000,00
Danni conseguenti a inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo (art. 112 lett. z)		10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo 25.000,00		250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a veicoli (art. 112 lett. cc)			euro 200,00	25.000,00 per sinistro

Danni a cose trattate (art. 112 lett. dd)	A - limitatamente alle attività di lavanderia, stireria, tintoria		euro 200,00	1.000,00 per singola cosa trattata con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	B - limitatamente alle attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili		euro 200,00	1.000,00 per singolo animale con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni derivanti da attività svolta presso terzi (art. 112 lett. ee)			euro 200,00	10% del massimale con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo
Errato trattamento dati personali (art. 112 lett. ff)		10% con il minimo di euro 750,00		euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose in consegna e custodia (art. 112 lett. gg)		10% con il minimo di euro 200,00		euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"W" - Commercio ambulante (art. 116)		10% con il minimo di euro 500,00		50% del massimale
"Z" - Attività di catering/banqueting (art. 117)	Danni a persone (lett. a)			50% del massimale con il massimo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni a cose (lett. b)		euro 200,00	10% del massimale con il massimo di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"AA" - Responsabilità civile postuma (art. 118)	Danni a cose	10% con il minimo di euro 250,00		euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni a persone			Massimale indicato in Polizza
"BB" - Inserimento franchigia R.C.O. (art. 119)	Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina INAIL		5% per singolo lavoratore	
Garanzie facoltative a partita separata				
Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato (art. 121)	Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna		euro 250,00	
	Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività		euro 500,00	5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Cosa fare in caso di sinistro				
Limite massimo di indennizzo (art. 125)				
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00.				

NORME COMUNI AI SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, G - RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 126

FRANCHIGIA ASSOLUTA (valida per i settori A - Incendio, B - Elettronica, C - Furto, D - Rottura Lastre ed E - Responsabilità Civile)

La franchigia di cui al testo che segue è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata. Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per le garanzie/condizioni che li prevedono. Nel caso di garanzie/condizioni che prevedono già l'applicazione del solo scoperto, la franchigia in questione dovrà intendersi quale limite di minimo. Restano, peraltro, invariate le franchigie che prevedono importi pari o superiori, nonché quelle espresse in giorni o in percentuale. Restano, inoltre, escluse dall'applicazione della franchigia in questione le garanzie i cui limiti d'indennizzo sono uguali od inferiori ad euro 1.000,00.

NORME COMUNI AI SETTORI A - INCENDIO, C - FURTO, E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, G - RESPONSABILITÀ CIVILE, H - TUTELA LEGALE

ART. 127

DETERMINAZIONE DEL PREMIO (NUMERO DEGLI ADDETTI)

(valida per i SETTORI A - Incendio, C - Furto, E - Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, G - Responsabilità civile e H - Tutela legale)

Il premio è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 220035). Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società tempestivamente ed a corrispondere il maggior premio dovuto dalla data in cui è stata comunicata la variazione. Qualora l'Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.

ART. 128

GARANZIA FACOLTATIVA "CC" - TOLLERANZA LAVORATORI STAGIONALI

(valida per i Settori A - Incendio, C - Furto, E - Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, G - Responsabilità civile e H - Tutela legale)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 127, si intende compreso nel totale degli addetti l'ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza (mod. 220035).

ART. 129

GARANZIA FACOLTATIVA "DD" - ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI

(valida per i SETTORI A - Incendio, C - Furto, E - Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, G - Responsabilità civile e H - Tutela legale)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 127, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti.

SETTORE H - TUTELA LEGALE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****PREMESSA**

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: **045.8290411**

mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**

fax per invio nuove denunce di sinistro: **+39 045.8290557**

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **sinistri@ARAG.it**

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **+39 045.8290449**

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all' Assicurato - Contraente la denominazione di tale società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 130**OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 220035), la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza (mod. 220035), copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita e per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese della transazione se autorizzate da ARAG;
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese di giustizia.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

ART. 131**DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Non sono oggetto di copertura le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Sono esclusi i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia relativi al sinistro e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio e/o alla polizza.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 132**AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI**

Le garanzie di tutela legale vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata sulla Polizza, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività.

Le garanzie previste in polizza valgono per il Contraente e per i seguenti soggetti:

Le società di persone:

- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Le società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

Gli oneri previsti in polizza sono coperti per i sinistri relativi a:

1. danni extracontrattuali subiti a cose

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dall'immobile nel quale si svolge l'attività assicurata e il suo contenuto per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori relative a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente se il valore in lite è pari o superiore a euro 200,00.

Sono coperte, se il valore in lite è pari o superiore a euro 200,00, anche:

- le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico) effettuati nello svolgimento dell'attività;
- le spese sostenute per le vertenze contrattuali con:
 - a. il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente
 - b. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente
 - c. il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente
 - d. il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

3. rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

4. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile in cui si svolga l'attività assicurata indicata in Polizza.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

5. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

6. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività.

La garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La Società rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

7. Arresto, minaccia di arresto, procedimento penale all'estero

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, sono coperte:

- le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall' Autorità Giudiziaria competente, entro il limite massimo di euro 10.000,00.

L'Assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso. L'Assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 60 giorni dalla data di erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

8. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

9. Ristrutturazione edilizia

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia dell'immobile in cui si svolge l'attività assicurata indicata in Polizza.

La garanzia opera con il limite massimo di euro 10.000,00 per sinistro.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.

La garanzia opera con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro e fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per anno.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

ART. 133

ESCLUSIONI

Se nel presente "Settore di garanzia" non è previsto diversamente, le garanzie non operano per i sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 4) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
- 5) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- 7) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 8) fatti dolosi delle persone assicurate;
- 9) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- 10) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- 11) controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- 12) compravendita e permuta di immobili;
- 13) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. In questo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- 14) affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- 15) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- 16) attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- 17) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- 18) vertenze con la Società;
- 19) adesione ad azioni di classe (class action);
- 20) difesa penale per abuso di minori;
- 21) esercizio abusivo della professione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 134

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie del presente contratto operano in secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 135

GARANZIA FACOLTATIVA "EE" - PACCHETTO SICUREZZA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- b) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250.

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- b) in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; **la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- c) per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- d) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a euro 250;**
- e) per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico del contraente.

In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:

- a) dal contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a euro 250;**
- b) dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; **non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Insorgenza del sinistro – Garanzia Facoltativa “EE” – Pacchetto sicurezza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose o delitto doloso.

Le garanzie operano per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

ART. 136

GARANZIA FACOLTATIVA “FF” – VERTENZE CON I CLIENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

Sono coperte le spese sostenute dal contraente per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile. Il recupero crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La garanzia opera per numero 2 denunce avvenute in ciascun anno assicurativo.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

La garanzia opera per le controversie che insorgono e debbono essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal contraente.

ART. 137

GARANZIA FACOLTATIVA “GG” – VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti.

La garanzia opera con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per anno.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal contraente.

ART. 138**GARANZIA FACOLTATIVA "HH" - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035)

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 1.000.

Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal contraente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**ART. 139****INSORGENZA DEL SINISTRO**

Per insorgenza del sinistro si intende la data di avvenimento del sinistro in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nel pacchetto sicurezza; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

ART. 140**DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia a cui è stata assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia a cui è stata assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.

La denuncia del sinistro deve avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare l'Agenzia, la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 141**GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire. L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interesse con ARAG.

La Società e/o ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 142**LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE**

Per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

ART. 143**PAGAMENTO DELLE SPESE**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. 144**RECUPERO DI SOMME**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 145**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

In caso di alienazione o di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata nella Polizza, il contraente deve informare subito la Società.

Ogni spostamento della sede legale dell'azienda va comunicato alla Società.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - TUTELA LEGALE

GARANZIE	DOVE
Difesa penale, Dissequestro, Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti, Danni causati in materia di protezione dei dati personali, Vertenze con i fornitori, Vertenze individuali di lavoro, Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, Vertenze in materia di ristrutturazione edilizia.	Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, Vertenze con i clienti, Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali, Impugnazione delle delibere assembleari condominiali, Reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali, Vertenze con agenti o rappresentanti.	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Tutte le vertenze relative al web	Tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea - Regno Unito - Svizzera - Liechtenstein - Principato di Monaco - Città del Vaticano - Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:SETTORE H - TUTELA LEGALE

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Esecuzione forzata			2 casi
Arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero (art. 132 punto 7)	Spese per l'assistenza di un interprete		10 ore lavorative
	Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento		euro 1.000,00
	Anticipo della cauzione		euro 10.000,00
Ristrutturazione edilizia (art. 132 punto 9)			euro 10.000,00 per sinistro
Impugnazione delibere assembleari condominiali (art. 132 punto 10)			euro 5.000,00 per sinistro
Garanzie facoltative			
"FF" - Vertenze con i clienti (art. 136)			2 casi per anno assicurativo
"GG" - Vertenze con agenti e rappresentanti (art. 137)			massimale indicato in polizza con il massimo di euro 10.000 per Sinistro

SETTORE I - ASSISTENZA**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 146****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****Premessa**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla struttura organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all'Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, le prestazioni sotto descritte.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e per i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'azienda, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso l'azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'azienda.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'azienda, si renda necessaria la vigilanza dell'azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni dei locali nei quali si svolga l'attività assicurata in seguito a furto o tentato furto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

8. INVIO DI UN SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un serrandista per:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali nei quali si svolga l'attività assicurata;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali nei quali si svolga l'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

9. INVIO DI UN'IMPRESA DI PULIZIE

Nel caso in cui i locali assicurati e adibiti all'attività lavorativa siano stati colpiti da Incendio, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

10. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 300,00.

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

11. CONSULENZA MEDICA

Se una persona presente nei locali assicurati durante l'orario di operatività ha una malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

12. INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA

La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica (prestazione di cui al punto 11.)

Se l'Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

13. TRASPORTO IN AMBULANZA IN ITALIA

La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui al punto 11.

Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, questa viene inviata sul posto, e la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative. Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

ART. 147**NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza.

1. Rimangono a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1., 3., 5., 7. e 8. dell'art. 146.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'azienda interessate dall'intervento di assistenza.
3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. La garanzia opera nei territori dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

ART. 148**ESCLUSIONI**

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 149**MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Per usufruire delle prestazioni indicate all'art. 146, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito: **800.713.974** (dall'Italia)
- Numero telefonico raggiungibile da ogni paese: **+39. 02.58.24.55.56** (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: **+39. 02.58.47.72.02**
- E-mail: **prontassistenza.groupama@europassistance.it**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I

GARANZIA	DOVE
Assistenza	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO**SETTORE I - ASSISTENZA**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 146 punto 1)			euro 300,00 per sinistro
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 146 punto 2)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (art. 146 punto 3)			euro 300,00 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica (art. 146 punto 4)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (art. 146 punto 5)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un sorvegliante (art. 146 punto 6)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un vetraio per interventi di emergenza (art. 146 punto 7)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un serrandista (art. 146 punto 8)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un'impresa di pulizie (art. 146 punto 9)			euro 300,00 per sinistro
Rientro anticipato (art. 146 punto 10)			euro 300,00 per sinistro
Trasporto in ambulanza in Italia (art. 146 punto 13)			200 km complessivi tra andata e ritorno
Ogni prestazione di Assistenza viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per anno assicurativo (art. 147)			

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni